SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° agosto 2002, n. **182.**

Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la partecipazione alla ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico in Bruxelles è autorizzata la spesa complessiva di euro 24.622.025 per il periodo 2002-2008, di cui euro 4.669.290 per l'anno 2002, euro 4.441.530 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006, euro 1.160.187 per l'anno 2007, ed euro 1.026.428 per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1297):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro (*ad interim*) degli affari esteri (BERLUSCONI) il 29 marzo 2002.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 16 aprile 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 14 maggio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2757):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 27 maggio 2002 con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, l'11 e il 19 giugno 2002.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 9 luglio 2002 con il parere delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, e approvato il 10 luglio 2002.

02G0212

LEGGE 2 agosto 2002, n. **183.**

Disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale spetta una indennità mensile lorda determinata con decreto dal Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comprensiva della partecipazione alle riunioni e delle connesse attività di studio e consulenza. Al segretario delle suddette Commissioni spetta un gettone di presenza determinato con il medesimo decreto, per ogni riunione. Ai medesimi spettano altresì il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta secondo le disposizioni riguardanti i pubblici impiegati. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di 258.228 euro a decorrere dal 2002.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 258.228 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1786):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per gli affari regionali (LA LOGGIA) il 18 ottobre 2001.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 novembre 2001 con pareri delle commissioni V e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 13, 18, 20, 27 giugno 2002; il 3 luglio 2002.

Nuovamente assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 16 luglio 2002 con pareri delle commissioni V e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, e approvato il 24 luglio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1644):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 25 luglio 2002 con pareri delle commissioni 5ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 30 luglio 2002 e approvato il 1º agosto 2002.

02G0213

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Notaresco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Notaresco (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e dai sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da oltre la metà dei consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta reppresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Notaresco (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Incurvati è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Notaresco (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 26 giugno 2002, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, il prefetto di Teramo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1553 Gab. del 27 giugno 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Notaresco (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Incurvati.

Roma, 27 luglio 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A10395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Galliate Lombardo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Galliate Lombardo (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta reppresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Galliate Lombardo (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuliana Longhi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Galliate Lombardo (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate nel corso della seduta consiliare del 1º luglio 2002, formalizzate con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo del comune il giorno successivo, da sette componenti del civico consesso.

Le dimissioni della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3214/13. Gab. del 3 luglio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Galliate Lombardo (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giuliana Longhi.

Roma, 27 luglio 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A10396

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

DECRETO 28 giugno 2002.

Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL MINISTRO
PER GLI AFFARI REGIONALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con particolare riguardo agli articoli 4 e 7;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che prevede, tra l'altro, la istituzione presso le strutture di vertice di apposite unità organizzative per l'attuazione del controllo di gestione e la valutazione dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000 che stabilisce, tra l'altro, il numero massimo degli uffici e dei servizi del Dipartimento per gli affari regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2001, recante la delega di funzioni al Ministro per gli affari regionali;

Visto il decreto 17 aprile 2000 recante l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Accertata la necessità di definire l'organizzazione interna del Dipartimento per gli affari regionali in applicazione delle norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 303 del 1999 nell'ambito delle funzioni delegate al Ministro per gli affari regionali e della recente riforma del titolo V della Costituzione;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento per gli affari regionali

Il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato Dipartimento è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il coordinamento dell'azione governativa in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, per la promozione dello sviluppo e della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, nonché per la promozione, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali, assicurando l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza, ferme restando le posizioni di autonomia funzionale e strutturale attribuite all'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Il Dipartimento provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi, allo studio, all'istruttoria delle leggi regionali e degli atti riguardanti l'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per gli affari regionali.

3. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e agli affari relativi al personale, alla cura dei beni e servizi per il funzionamento del dipartimento e ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita o delegata al Ministro per gli affari regionali.

4. Il Dipartimento provvede, altresì, alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alle materie di competenza del Ministro per gli affari regionali.

Art. 3.

Ministro per gli affari regionali

1. Il Ministro per gli affari regionali, di seguito indicato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, può avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in conformità della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi e commissioni, comitati gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

5. Il Ministro, nelle materie di propria competenza, provvede a costituire commissioni e gruppi di lavoro anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro; coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro.

2. Il capo del Dipartimento si avvale di un proprio ufficio di segreteria.

3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:

il servizio I - Servizio stampa, biblioteca, documentazione e comunicazione istituzionale;

il servizio II - Servizio relazioni internazionali, comunitarie e trasfrontaliere delle regioni e degli enti locali.

4. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con i Dipartimenti e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretariato generale.

5. Con successivi provvedimenti del capo del Dipartimento verrà disciplinata la graduazione delle funzioni dirigenziali, l'articolazione dei servizi in unità operative e verranno individuate le funzioni per il conseguimento di specifici obiettivi, per lo studio, la ricerca e le attività ispettive, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto e comunque nel rispetto dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio.

6. Le funzioni vicarie per i casi di assenza o impedimento del capo del Dipartimento sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici, cui sono preposti coordinatori con l'incarico di funzioni di livello dirigenziale generale, e undici servizi, cui sono preposti coordinatori con l'incarico di funzioni di livello dirigenziale. I dirigenti con incarico di staff dipendono direttamente dal capo del Dipartimento.

2. Gli incarichi di capo del Dipartimento e di coordinatore degli uffici e dei servizi del Dipartimento e quelli di cui all'art. 4, comma 5, del presente decreto sono conferiti in conformità al disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro provvede al conferimento degli incarichi di studio, consulenza o comunque diversi dalla direzione di uffici.

3. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

I) ufficio per gli affari generali, il personale, la programmazione e il controllo;

II) ufficio per le politiche economiche, finanziarie, culturali e speciali;

III) ufficio per le politiche ordinamentali, infrastrutturali e sociali.

Ciascun ufficio con le sue articolazioni in servizi e unità operative, secondo la competenza attribuita, svolge compiti di studio e predisposizione di approfondimenti tematici, concertazione, monitoraggio, attuazione statutaria, cura del contenzioso, esame di legittimità, gestione degli atti di sindacato ispettivo, raccordo con la segreteria della Conferenza per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza unificata.

4. L'ufficio I - Ufficio per gli affari generali, il personale, la programmazione e il controllo si articola nei seguenti servizi:

servizio III - Servizio per gli affari generali e il personale;

servizio IV - Servizio contabilità, bilancio, programmazione, controllo di gestione e valutazione dei dirigenti;

servizio V - Servizio per i sistemi informativi e le statistiche regionali e locali.

5. L'ufficio II - Ufficio per le politiche economiche, finanziarie, culturali e speciali si articola nei seguenti servizi:

servizio VI - Servizio per le politiche economiche e finanziarie;

servizio VII - Servizio regioni a statuto speciale e le province autonome, per le politiche delle minoranze, della montagna e delle politiche connesse alle autonomie speciali;

servizio VIII - Servizio per le politiche culturali.

6. L'ufficio III - Ufficio per le politiche ordinamentali, infrastrutturali e sociali si articola nei seguenti servizi:

servizio IX - Servizio per le politiche ordinamentali e gli statuti;

servizio X - Servizio per le politiche infrastrutturali;

servizio XI - Servizio per le politiche socio-sanitarie.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 aprile 2000 è abrogato.

2. Il presente decreto verrà inviato all'esame dei competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il Ministro: LA LOGGIA

02A10367

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 7 maggio 2002.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Taigalor», a base di lornoxicam, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7 che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nei supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Taigalor», a base di lornoxicam (ATC M01AC05) della Prodotti Formenti S.r.l., con sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezione: 30 compresse rivestite divisibili 8 mg - A.I.C. n. 029304033, risulta classificata in classe «C»;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1999, concernente l'articolazione della Commissione unica del farmaco in sottocommissioni;

Visto il provvedimento di diniego di riclassificazione, prot. F.800.XI/ reiez. RICL/1562 dell'8 giugno 2000, notificato alla Prodotti Formenti S.r.l., in data 8 giugno 2000;

Vista la nota del 18 aprile 2001, con la quale la Prodotti Formenti S.r.l., ha formulato le proprie osservazioni e controdeduzioni, al parere adottato dalla CUF nella riunione del 9 febbraio 2000, per la specialità sopra citata;

Viste le proprie deliberazioni adottate rispettivamente, nella seduta del 6 giugno 2001, del 26 settembre 2001 e del 21 novembre 2001;

Vista la nota prot. 800/Uff.XI/Cipe/2243 del 22 ottobre 2001, del Ministero della salute, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo medio europeo, della specialità medicinale «Taigalor», nella confezione sopra indicata;

Vista la nota prot. n. 0043316 del 7 novembre 2001, con cui il Ministero dell'economica delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., comunica che il prezzo al pubblico -15%, della specialità medicinale «Taigalor» è L. 19.000;

Considerato che la specialità medicinale «Taigalor», il cui principio attivo (lornoxicam), fa parte della categoria ATC M01AC oxicam-derivati;

Rilevato che la sua efficacia terapeutica, è paragonabile a quella degli altri fans appartenenti alla categoria degli oxicam, già rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, in classe «A», con nota n. 66;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata TAIGALOR, a base di lornoxicam (ATC M01AC05) della Prodotti Formenti S.r.l., con sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezione: 30 compresse rivestite divisibili 8 mg - A.I.C. n. 029304033, è classificata in classe «A» nota n. 66, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e posta in vendita al prezzo al pubblico di € 9,81 pari a L. 19.000 (I.V.A. compresa).

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il Ministro Presidente della Commissione: SIRCHIA

02A10393

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 203

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 agosto 2002.

Modalità di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo Life - Ambiente per l'annualità 2003.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1655/2000 del 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 192 del 28 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 del 21 maggio 1992 e definisce le modalità di attuazione del programma Life - Ambiente per il periodo 2000-2004;

Visto l'invito della Commissione europea a presentare proposte per i programmi Life - Ambiente e Life - Paesi terzi, annualità 2003 (2002/C 172/07) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 172/25 del 18 luglio 2002;

Considerato che viene demandata allo Stato membro la competenza a fissare la data entro cui debbono essere presentate le proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma finanziario comunitario Life - Ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio delle proposte di finanziamento relative al programma comunitario Life Ambiente per l'annualità 2003 è fissato al 15 ottobre 2002.

Art. 2.

Le proposte di cui all'art. 1, redatte in quattro originali ed una copia, secondo le istruzioni contenute nell'opuscolo informativo edito dalla Commissione europea, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 19 del giorno 15 ottobre 2002 al seguente indirizzo: Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e per le politiche del personale - Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente, via Capitan Bavastro n. 174 - 00154 Roma.

L'opuscolo informativo è disponibile sul sito Internet all'indirizzo www.europa.eu.int/comm/life/envir/infopk/index-en.htm

Ulteriori informazioni saranno disponibili sulla Home Page del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio all'indirizzo: www.minambiente.it

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2002

Il Ministro: MATTEOLI

02A10467

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 luglio 2002.

Modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto 3 luglio 2002 del Ministero per le politiche agricole e forestali recante il piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2002;

Considerata la necessità di fissare le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca a strascico e/o volante al fine di assicurare il raggiungimento degli obbiettivi indicati nel piano di protezione delle risorse acquatiche elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento (CE)

n. 2792/99, art. 12, comma 6, nonché dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le unità di cui all'art. 2, comma 3, del decreto 3 luglio 2002 in premessa citato, la mancata consegna dei documenti di bordo prevista dai successivi articoli equivale all'opzione di non effettuazione dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca.

Art. 2.

1. Le unità che attuano il fermo temporaneo di cui all'art. 2 del decreto 3 luglio 2002, previa esplicita richiesta dell'armatore al capo del compartimento d'iscrizione, da presentare entro il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, possono essere autorizzate, per tutto il periodo dell'interruzione, ad esercitare la pesca con tutti gli altri sistemi previsti sulla licenza, nonché per l'attività di pescaturismo.

2. Contestualmente e alla richiesta di cui al comma precedente l'armatore deve presentare apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle attrezzature per l'esercizio dell'attività a strascico e/o volante.

3. L'Autorità marittima competente procede al sigillo delle attrezzature sbarcate entro sette giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al precedente comma 1.

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1, comporta l'inaffidabilità delle misure di accompagnamento sociale previste dal decreto 3 luglio 2002.

Art. 3.

1. Durante il periodo d'interruzione temporanea è consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purché la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso.

2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al comma 1, la nave può, durante il periodo d'interruzione temporanea, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, così come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale si è iniziata l'interruzione tecnica.

3. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni.

4. La nave, posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non è ammessa alle misure di accompagnamento sociale di cui al decreto 3 luglio 2002.

Art. 4.

1. Entro il primo giorno feriale successivo alla data di inizio dell'interruzione temporanea, a cura dell'armatore devono essere depositati, presso gli uffici marittimi, i documenti di bordo dell'unità che effettua l'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

2. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione tecnica per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'Autorità marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione tecnica.

3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei commi 1 e 2, la nave non può essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 5.

1. Alla scadenza del termine del periodo di fermo, l'Autorità marittima, nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione temporanea, rilascia, per ciascuna nave, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato *A*, da cui risulti il periodo di interruzione effettuato.

Art. 6.

1. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché le navi che effettuano per consuetudine la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto 3 luglio 2002, attuano l'ulteriore interruzione temporanea al termine di ogni campagna di pesca in ragione di due giorni per ogni cinque di attività. A tal fine il capo del compartimento d'iscrizione della nave rilascia apposita autorizzazione su richiesta dell'armatore, presentata almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni campagna di pesca.

2. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma 1, l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria di porto d'iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca e a consegnare i relativi documenti di bordo.

Art. 7.

1. Al fine di conseguire la corresponsione delle somme rispettivamente spettanti di cui all'art. 6 del decreto 3 luglio 2002, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano all'ufficio marittimo di iscrizione

della nave o all'autorità marittima della località in cui operano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, distinte domande, utilizzando esclusivamente gli schemi in allegato. Le domande devono pervenire entro venti giorni dalla fine dell'interruzione temporanea effettuata dall'imbarcazione.

2. I membri dell'equipaggio possono presentare la domanda di cui al precedente comma:

a) personalmente (allegato *B1*);

b) limitatamente ai propri soci, tramite le cooperative di pesca o loro consorzi (allegato *B2*);

c) tramite il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato *B3*).

Art. 8.

1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 6 del decreto 3 luglio 2002 sono corrisposti, per un periodo di trentotto giorni di interruzione, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti;

b) la nave sia abilitata, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca a strascico e/o volante;

c) l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca ed abbia osservato tutte le disposizioni di cui al presente decreto ed al decreto 3 luglio 2002 in materia di interruzione temporanea continuativa della pesca.

Art. 9.

1. Lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione temporanea, salvo il caso di sbarco volontario o di forza maggiore, comporta la non erogazione all'armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Nel caso di sbarco volontario o di forza maggiore durante l'interruzione temporanea, i benefici economici al marittimo ed all'armatore sono corrisposti in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.

3. Nessun beneficio economico di cui all'art. 6 del decreto 3 luglio 2002 è corrisposto nel caso di imbarco, durante il periodo di interruzione temporanea, di un marittimo aggiuntivo a quelli risultanti imbarcati alla data d'inizio dell'interruzione medesima, fatti salvi i casi di reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortunio o servizio militare. In tal caso, i benefici economici al marittimo e all'armatore sono corrisposti in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione temporanea.

4. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro vigente.

Art. 10.

1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 6 del decreto 3 luglio 2002, liquidati a mezzo di ordine di pagamento emesso dal capo del compartimento marittimo sulla base di prospetti di liquidazione di cui agli allegati *C* e *D*, sono corrisposti rispettivamente:

a ciascun marittimo imbarcato, per quanto concerne il minimo monetario garantito di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto 3 luglio 2002;

all'armatore, per quanto riguarda gli oneri previdenziali e assistenziali di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto 3 luglio 2002, per il successivo versamento ai pertinenti istituti previdenziali e assistenziali.

2. Il capo del compartimento marittimo emette ordini di pagamento singoli o cumulativi secondo le richieste dagli interessati. Nel caso di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art. 7, comma 2, lettera *b)*, del presente titolo, devono provvedere, entro sette giorni dalla data di disponibilità delle somme, al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione alla competente Capitaneria di porto. Per quanto riguarda la modalità di pagamento di cui all'art. 7, comma 2, lettera *c)*, del presente decreto la Capitaneria di porto provvede al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale nazionale.

3. Gli ordini di pagamento di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono disposti a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero su libretto di deposito a risparmio bancario o postale indicato dal richiedente.

Art. 11.

1. Avverso i provvedimenti adottati dai comandanti delle Capitanerie di porto, oltre agli altri rimedi giurisdizionali è ammesso, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ricorso gerarchico al direttore generale per pesca e l'acquacoltura.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il direttore generale: TRIPODI

ALLEGATO *A*

Alla Capitaneria di Porto di ....

La sottoscritta ditta .... con sede in ....
via ....
codice fiscale .... E partita I.V.A. n. ....
iscritta al n.................................. del registro delle imprese di pesca di ....
armatrice del M/p .... numero UE ....
numero di matricola ....del R.N.M.G. di ....

Dichiara, ai sensi delle leggi n.15/1968 e n.127/1997 e ai fini dell'interruzione tecnica dal ..../..................../2002 al ..../......................../2002 di possedere i requisiti di cui all'art.10 del decreto ministeriale concernente le misure sociali d'accompagnamento dell'interruzione tecnica;

di impegnarsi a versare, alle scadenze previste di legge, gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per i membri dell'equipaggio.

La sottoscritta ditta dichiara altresì che alla data di inizio dell'interruzione tecnica risultano imbarcati i sottoindicati marittimi per i quali chiede il rimborso limitatamente al periodo d'interruzione tecnica, dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali (*).

Cognome e nome	Codice fiscale	Euro
a)		
b)		
c)		

La sottoscritta ditta chiede altresì che le predette somme vengano accreditate sul conto corrente n.. intestato a ....
presso la Banca .... sede di ....
codice ABI .... codice CAB ....(**).

La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi della legge n.675/1996, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art.22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, .../....................../2002

Firma ....

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha dato inizio all'interruzione tecnica in data ..../......................../2002 e che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.
Lì, .../....................../2002

Timbro e firma
dell'autorità marittima
....

(*) L'armatore, se membro dell'equipaggio, deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.
(**) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento.

ALLEGATO *B1*

Alla Capitaneria di Porto di ....

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
nato a ....provincia di ....il ..../........../..............
codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) ....
imbarcato sul M/p .... Numero UE.....................................
iscritto al numero di matricola ....del R.N.M.G. di ....
chiede, in relazione a n. ....giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessivi euro ....

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente n. ....
intestato a ....presso la banca..............................
sede di ....codice ABI ....codice CAB..................(*).

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi della legge n.675/1996, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art.22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Li, .../.........../2002

Firma.....................................

(*) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento.

ALLEGATO *B2*

Alla Capitaneria di Porto di ....

Per il tramite di (*) ....

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
nato a ....provincia di ....il ..../........./...........
codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) ....
imbarcato sul M/p ....numero UE..
Iscritto al numero di matricola ....del R.N.M.G. di...............................
chiede, in relazione a n. ....giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessivi euro ....

Il sottoscritto (cognome e nome)...
chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente n. ....
intestato a ....presso la banca...........................
sede di ....codice ABI...................codice CAB......................(**)

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi della legge n.675/1996, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art.22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, .../............/2002

Firma.................................

(*) Indicare la cooperativa di pesca o il consorzio scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.
(**) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento.

ALLEGATO *B3*

Alla Capitaneria di Porto di ....

Per il tramite di (*)..

Il sottoscritto (cognome e nome) .... nato
a ....provincia di ....il ..../........./..........
codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) ....
imbarcato sul M/p ....numero UE...
Iscritto al numero di matricola ....del R.N.M.G. di...........................
chiede, in relazione a n. ....giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessivi euro ....

Mandato di assistenza e rappresentanza.

Il sottoscritto (cognome e nome)...
delega il patronato ....
a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa alle misure sociali d'accompagnamento all'interruzione tecnica della pesca. Inoltre, avendo ricevuto, a norma dell'art.10 della legge n.675/1996, l'informativa sul «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art.22 della legge medesima, consente il loro «trattamento» per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli scopi statutari del patronato.

Modalità di pagamento (**)

Assegno circolare..
Accredito sul conto corrente bancario...
Accredito sul libretto di risparmio...
Accredito sul conto corrente postale..

Delega per la trattenuta delle quote sindacali.

Il sottoscritto (cognome e nome)...
autorizza la Capitaneria di Porto di ....
ad effettuare sulla somma spettante a titolo di minimo monetario in base alla domanda di corresponsione delle misure sociali d'accompagnamento all'interruzione tecnica della pesca la trattenuta di euro...
a titolo di quota associativa da versare alla seguente organizzazione sindacale.......................

Inoltre, avendo ricevuto, a norma dell'art.10 della legge n.675/1996, l'informativa sul trattamento dei propri dati personali, consente il loro «trattamento» per le finalità del presente mandato e degli scopi statutari del patronato.

Lì, .../.........../2002

Firma.........................

Timbro del patronato e firma dell'operatore autorizzato a ricevere il mandato ....

Timbro e firma dell'organizzazione sindacale ....

(*) Indicare l'ente di patronato scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.

(**) Specificare, in corrispondenza della modalità di pagamento prescelta, i dati necessari per l'esecuzione dell'operazione di accreditamento.

ALLEGATO *C*

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE (*)

Alla Capitaneria di Porti di ....

M/p ....numero UE...
.... iscritto al numero di matricola..............................del R.N.M.G. di .... abilitato alla pesca con sistema...........................ditta armatrice..

Vista la domanda presentata in data ..../........./2002 dal sig.............................
imbarcato con la qualifica di ....
accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente ai fini dell'erogazione delle misure sociali di accompagnamento, si dispone la corresponsione al marittimo sotto indicato del minimo monetario garantito dovuto in relazione ai giorni di imbarco sulla nave predetta nel periodo di interruzione tecnica della pesca dal ..../............/2002 al ..../........./2002

Il totale complessivo arrotondato da erogare è pari a euro.....................................al netto del bollo di quietanza.

Cognome e nome..
nato a ....provincia di..............................il............/............../............
residente a ....
via..
codice fiscale n. ....

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale sul capitolo.........................
anno finanziario..viene emesso l'ordinativo di pagamento n...
in data ..../............./2002 di euro...
sull'ordine di accreditamento n. .... del ..../................/2002 a nome del sig. ....

L'ufficiale di cassa
....

Il comandante
....

(*) Il presente modello di prospetto di liquidazione del minimo monetario garantito verrà adeguato dall'Autorità marittima competente nel caso in cui il marittimo abbia presentato la domanda tramite i soggetti di cui all'art.9, comma 2, lettere b) e c), del presente decreto ministeriale.

ALLEGATO *D*

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Capitaneria di Porto di ....

M/p ....numero UE...
iscritto al numero di matricola..............................del R.N.M.G. di ....
abilitato alla pesca con sistema..

Armatore / società armatrice:

Cognome e nome..
nato a ....provincia di........................il ..../.........../..........
Ragione sociale..
via ....
codice fiscale...e partita I.V.A...

Vista la domanda presentata dalla ditta armatrice suindicata in data ..../.........../2002
Accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite, ai fini dell'erogazione delle misure sociali di accompagnamento all'interruzione della pesca prevista nel periodo dal ..../........../2002 al ..../........./2002 dalla normativa vigente in materia.
Si dispone la corresponsione degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per n. .... membri di equipaggio pari ad euro...
Il totale complessivo arrotondato da erogare è pari ad euro .... al netto del bollo di quietanza.
Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo.............................. anno finanziario ....viene emesso l'ordinativo di pagamento n. .... in data ..../........../2002 di euro...sull'ordine di accreditamento n. ....del ..../........../2002.

L'ufficiale di cassa
....

Il comandante
....

02A10365

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 luglio 2002.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. (Decreto n. 641).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313 con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata sul supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20.8.1.2 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto necessario dettare norme per la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio di tipo gonfiabile, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici, in attuazione della convenzione Solas 74(83), come emendata, ed in conformità ai criteri per l'approvazione dettati dall'IMO con la risoluzione IMO A.761(18);

Sentiti gli organismi affidati attualmente operanti in Italia, nel corso delle riunioni tenutesi in Genova nel primo semestre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici:

a) riconosciuti di tipo approvato dall'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347;

oppure

b) riconosciuti di tipo conforme da un organismo notificato in base alla direttiva CE/96/98, come modificata, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

oppure

c) in possesso di dichiarazione di equivalenza al tipo conforme rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della direttiva CE/96/98, come modificata, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

oppure

d) in possesso di autorizzazione al mantenimento a bordo rilasciata dall'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 393.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il significato dei termini utilizzati è quello delle definizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», salvo i seguenti termini relativamente ai quali si intende:

a) per amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

b) per dispositivi: unitariamente, con un unico vocabolo, le zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, le cinture di sicurezza di tipo gonfiabile, i dispositivi di evacuazione marini e gli sganci idrostatici;

c) per dispositivo di evacuazione marino: una sistemazione per il trasferimento rapido di persone dal ponte imbarcazioni di una nave ad un mezzo di salvataggio galleggiante;

d) per IMO: International Marittime Organization;

e) per MSC: Maritime Safety Committee;

f) per sgancio idrostatico: il dispositivo di sganciamento per il libero galleggiamento delle zattere di cui alla regola 4.1.6.3 dell'LSA Code (Codice internazionale dei dispositivi di salvataggio) adottato con risoluzione MSC 48(66) del 4 giugno 1996;

g) per ispettore PSC: un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432;

h) per organismo notificato: un organismo accreditato dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo», per la verifica della conformità dei dispositivi di cui al presente decreto;

i) per organismo affidato: un organismo cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha affidato l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

j) per manuale di manutenzione: un manuale nel quale, oltre ad essere descritte nel dettaglio, anche con appositi piani, tutte le parti della dotazione di sicurezza, vengono chiaramente indicate e descritte, con relative scadenze, tutte le operazioni di controllo, manutenzione e sostituzione nonché le prove da effettuarsi in occasione delle revisioni dei diversi dispositivi di salvataggio oggetto del presente decreto, necessarie per assicurare e attestare la perfetta efficienza dei dispositivi stessi per tutto il periodo di validità della revisione.

Art. 2.

Revisioni periodiche ed occasionali

1. Tutte le zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, tutte le cinture di sicurezza di tipo gonfiabile e tutti i dispositivi di evacuazione marini sono sottoposte a visita di revisione periodica ad intervalli non superiori a dodici mesi.

2. Tutti gli sganci idrostatici che non siano del tipo a perdere sono sottoposti a revisione ad intervalli non superiori a dodici mesi.

3. La periodicità delle revisioni di cui ai commi 1, e 2, per comprovate ragioni, può essere posticipata dall'amministrazione, a richiesta degli interessati con domanda in carta legale debitamente motivata, fino ad un massimo di cinque mesi.

4. Ferma restando la periodicità indicata ai commi 1, 2, e 3, la revisione deve essere comunque effettuata quando i dispositivi sono stati volontariamente o accidentalmente attivati ovvero quando sussistono dubbi circa il loro stato di conservazione.

Art. 3.

Rapporto di revisione

1. In occasione di ogni revisione la stazione che vi provvede dovrà rilasciare un «rapporto di revisione» contenente, almeno, le seguenti indicazioni:

a) per i dispositivi di evacuazione marini:

1. nome o sigla del fabbricante del dispositivo;

2. tipo di dispositivo;

3. numero di identificazione del dispositivo;

4. amministrazione/organismo che ha approvato il dispositivo o rilasciato la dichiarazione di conformità;

5. numero di persone per il quale il dispositivo è dichiarato conforme;

6. data di revisione;

7. prove effettuate;

8. eventuali sostituzioni o riparazioni effettuate;

9. identificazione delle persone responsabili della revisione;

10. data di restituzione alla nave;

11. nome della nave;

b) per le zattere gonfiabili:

1. nome o sigla del fabbricante;

2. tipo di zattera;

3. numero di identificazione della zattera;

4. amministrazione/organismo che ha approvato la zattera o rilasciato la dichiarazione di conformità;

5. numero delle persone che possono trovare posto sulla zattera;

6. tipo di equipaggiamento;

7. lunghezza della barbetta;

8. altezza massima di posizionamento a bordo rispetto al galleggiamento della nave;

9. data di revisione;

10. eventuali dotazioni sostituite o aggiunte;

11. eventuali sostituzioni o riparazione effettuate sulla zattera;

12. prove effettuate;

13. identificazione delle persone responsabili della revisione;

14. data di restituzione alla nave;

15. nome della nave;

c) per gli sganci idrostatici:

1. nome o sigla del fabbricante;

2. tipo di sgancio;

3. identificazione delle persone responsabili della revisione;

4. data di revisione dello sgancio;

5. data di restituzione alla nave;

6. nome della nave;

d) per le cinture di salvataggio gonfiabili:

1. nome o sigla del fabbricante;

2. tipo di cintura, indicando anche se si tratta di cintura per adulti o bambini;

3. eventuale numero di lotto;

4. numero delle cinture revisionate;

5. amministrazione/organismo che ha approvato la cintura o rilasciato la dichiarazione di conformità;

6. prove eseguite;

7. identificazione delle persone responsabili della revisione;

8. eventuali riparazioni o sostituzioni effettuate;

9. data di revisione della cintura;

10. data di restituzione alla nave;

11. nome della nave.

2. Una copia del «rapporto di revisione» di cui al comma 1 deve essere custodita dal comando della nave sulla quale la dotazione è sistemata per almeno cinque anni. Analogo obbligo di conservazione compete alla stazione di revisione che ha effettuato le verifiche.

3. Il rapporto di revisione deve consentire con sicurezza l'identificazione della stazione che ha effettuato la revisione.

4. Sul rapporto di revisione deve essere riportata la seguente dicitura: «stazione di revisione approvata dall'amministrazione italiana in conformità alla risoluzione IMO A. 761(18), adottata il 4 novembre 1993, come modificata dalla risoluzione MSC 55(66), adottata il 30 maggio 1996», riportando inoltre gli estremi del presente decreto. Il testo in lingua inglese della risoluzione IMO A. 761(18), come modificata, è riportata in allegato 1 al presente decreto, con traduzione non ufficiale in lingua italiana inserita in allegato 2.

5. Il rapporto di revisione deve essere redatto anche in lingua inglese.

Art. 4.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili

1. Le revisioni devono essere eseguite secondo le modalità indicate ai punti 4 e 5 della risoluzione dell'IMO A. 761(18), come modificata, nonché secondo le istruzioni appositamente emanate dal costruttore della zattera e contenute nel relativo manuale di manutenzione.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, se la zattera non viene revisionata mediante apertura a mezzo della propria bombola, si deve procedere alla pesata della bombola stessa; se viene riscontrata una diminuzione di peso superiore a 55 grammi o superiore all'eventuale diverso valore previsto dal fabbricante e indicata nel manuale di manutenzione, la predetta bombola deve essere ricaricata dopo essere stata sottoposta, con esito positivo, a pressatura ed ispezione visiva interna ed esterna.

Art. 5.

Modalità di revisione delle cinture di salvataggio gonfiabili

1. Le revisioni devono essere eseguite secondo le istruzioni appositamente emanate dal costruttore della cintura e contenute nel relativo manuale di manutenzione.

2. In ogni caso devono essere eseguite le seguenti operazioni:

a) pesature della bombola; se è riscontrata una diminuzione di peso superiore a quella prevista dal fabbricante nel manuale di manutenzione, detta bombola deve essere ricaricata dopo essere stata sottoposta, con esito positivo, a pressatura ed ispezione visiva esterna;

b) sostituzione delle pastiglie per il gonfiamento automatico in immersione;

c) gonfiamento con aria di ciascuna cintura con relativo successivo controllo di tenuta;

d) gonfiamento coti bombola di una percentuale pari ad almeno il 5% del numero di cinture sottoposte a revisione.

3. Su ogni singola cintura di salvataggio deve essere marcata in modo indelebile la data di revisione, preceduta dalla dicitura «data di revisione» in italiano ed in inglese.

Art. 6.

Modalità di revisione dei dispositivi di evacuazione marini

1. Le revisioni devono essere eseguite secondo le istruzioni appositamente emanate dal costruttore del dispositivo di evacuazione marino e contenute nel relativo manuale di manutenzione.

2. In ogni caso, tutte le parti gonfiabili devono essere sottoposte alle prove previste per le zattere autogonfiabili dai punti 5.4 e 5.5 della risoluzione IMO A.761(18), come modificata.

3. Le bombole destinate al gonfiaggio che non vengono direttamente utilizzate durante la revisione devono essere sottoposte a pesata; se è riscontrata una dininuzione di peso superiore a quella prevista dal fabbricante nel manuale di manutenzione, le predette bombole devono essere ricaricate dopo essere state sottoposte, con esito positivo, a pressatura ed ispezione visiva interna ed esterna.

Art. 7.

Modalità di revisione degli sganci idrostatici

1. Le revisioni devono essere eseguite secondo le istruzioni appositamente emanate dal costruttore degli sganci e contenute nel relativo manuale di manutenzione.

2. In ogni caso, oltre all'esame visivo dello sgancio, devono essere eseguite le seguenti operazioni:

a) verifica dell'apertura del gancio con l'apposito dispositivo di sgancio manuale;

b) verifica dell'apertura automatica del gancio sottoposto a pressione idrostatica dovuta ad un battente d'acqua compreso tra 1,5÷3,5m.

Art. 8.

Stazioni di revisione

1. Le revisioni di cui all'art. 2 devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione secondo le modalità indicate nell'art. 10.

2. Le stazioni di revisione, per essere approvate, devono possedere i requisiti previsti nella risoluzione dell'IMO A.761(18), come modificata, nonché quelli aggiuntivi indicati nel presente decreto, in relazione al tipo di dispositivo per il quale viene richiesta l'autorizzazione.

3. Le stazioni che richiedono l'approvazione devono essere accreditate da ciascun costruttore dei dispositivi che esse intendono revisionare.

4. Le stazioni di revisione devono dotarsi e mantenere aggiornate procedure tese a:

a) identificare ogni modello/tipo di dispositivo che può essere revisionato in quella stazione con il relativo manuale di revisione da utilizzare;

b) identificare la persona responsabile del servizio di revisione o le persone responsabili delle varie fasi della revisione;

c) individuare le qualifiche, l'addestramento e l'aggiornamento dei tecnici addetti alla revisione.

5. Le stazioni di revisione devono predisporre e mantenere aggiornate procedure operative dirette ad assicurare che:

a) tutti i dispositivi in revisione siano sottoposti ai controlli, manutenzioni, sostituzioni e prove prescritte dal costruttore nel manuale di revisione nonché dalle norme vigenti in materia;

b) le singole operazioni nel corso della revisione siano effettuate da personale tecnico qualificato, addestrato ed aggiornato;

c) il personale tecnico preposto alle revisioni sia informato prontamente di qualsiasi modifica dei singoli manuali di revisione nonché delle disposizioni vigenti in materia;

d) il personale tecnico abbia compreso tutte le modifiche di cui al comma 5.c);

e) il personale tecnico sia istruito sui nuovi macchinari/apparecchiature/strumenti di prova/-misurazione installati nella stazione;

f) il personale tecnico abbia compreso il funzionamento dei nuovi macchinari/apparecchiature/-strumenti installati nella stazione;

g) si provveda regolarmente alla taratura di tutti i macchinari/apparecchiature/strumenti di prova/misurazione;

h) non siano revisionati dispositivi per i quali la stazione non è stata autorizzata.

Art. 9.

Revisioni all'estero

1. All'estero, in Stati che hanno sottoscritto la convenzione Solas 74, come modificata, le revisioni di cui all'art. 2 sono effettuate presso stazioni autorizzate da quello Stato, ovvero da organizzazioni a ciò appositamente riconosciute da quello Stato, in conformità alla risoluzione dell'IMO A.761(18), come modificata. Tale riconoscimento deve essere riportato sul rapporto di revisione.

2. Nei casi in cui non è possibile procedere secondo le modalità indicate nel comma 1, le revisioni di cui all'art. 2 sono effettuate presso stazioni autorizzate dalla ditta costruttrice ed alla presenza di un ispettore dell'organismo affidato della nave ovvero presso stazioni riconosciute conformi alla risoluzione dell'IMO A.761(18), come modificata, da detto organismo.

Art. 10.

Approvazione delle stazioni di revisione

1. La domanda per ottenere l'approvazione delle stazioni di revisione è inviata, tramite la direzione marittima competente per territorio, al Ministero dei trasporti e della navigazione - comando generale del Corpo delle capitanerie di porto VI Reparto «Sicurezza della Navigazione» di Genova, corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativa necessaria elencata nell'allegato 3 al presente decreto.

2. La direzione marittima, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, convoca la commissione di cui al terzo comma.

3. Presso ogni direzione marittima è istituita una commissione presieduta dal capo servizio coordinamento PSC o da un ispettore PSC, da lui delegato, di grado non inferiore a tenente di vascello, e da un funzionario designato da un organismo notificato nonché da un sottufficiale nocchiere di porto con funzioni di segretario.

4. Ogni organismo notificato deve comunicare ad ogni direzione marittima il nominativo del funzionario designato alla partecipazione ai lavori della commissione e di un suo sostituto.

5. Gli organismi notificati, attraverso i loro funzionari designati, partecipano a rotazione ai lavori della commissione, salvo il caso in cui una ispezione sia la prosecuzione di una ispezione precedente alla medesima stazione di revisione nel qual caso partecipa un funzionario dello stesso organismo.

6. La commissione, valuta la documentazione presentata e verifica la conformità dei locali, delle attrezzature e delle abilitazioni del personale della stazione, in conformità alle norme contenute nella risoluzione dell'IMO A. 761(18) e nel presente decreto, tenuto conto anche di quanto indicato nei manuali di revisione dei diversi dispositivi per i quali è richiesta l'approvazione.

7. Delle valutazioni ed ispezioni effettuate dalla commissione è redatto apposito verbale sul quale devono risultare le verifiche effettuate, le eventuali irregolarità riscontrate nonché il giudizio finale motivato della commissione per la concessione o meno dell'approvazione da parte dell'amministrazione.

8. L'amministrazione, ricevuta la domanda dalla direzione marittima, corredata del solo verbale della commissione di cui al settimo comma, provvede a rilasciare, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda, il decreto di approvazione della stazione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

9. Le spese connesse all'intervento della commissione sono a carico del richiedente.

Art. 11.

Ispezioni periodiche ed occasionali delle stazioni di revisione

1. Le stazioni di revisione approvate sono soggette ad una ispezione periodica con periodicità massima biennale, secondo le stesse modalità indicate all'art. 10. Gli interessati devono richiedere l'effettuazione della visita periodica alla competente direzione marittima almeno centoventi giorni prima della scadenza.

2. In caso di trasferimento in altro sito, di modifiche significative ai locali esistenti o alle strutture o all'organizzazione, le stazioni di revisione sono sottoposte ad ispezione occasionale obbligatoria, con le medesime modalità di cui all'art. 10.

3. L'amministrazione ha comunque facoltà, in ogni tempo ed a propria discrezione, di sottoporre le stazioni di revisione ad una ispezione occasionale, avvalendosi, se del caso, dell'assistenza di un organismo notificato.

Le eventuali spese, se la stazione è riscontrata non conforme, sono a carico della stessa.

4. Il mancato adempimento circa le ispezioni di cui ai commi 1, 2, e 3, ovvero il loro esito negativo, comporta l'emanazione di un apposito decreto di sospensione o di revoca da parte dell'amministrazione che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Obblighi dei costruttori

1. I costruttori dei dispositivi devono:

a) assicurare che i dispositivi di loro produzione possano essere adeguatamente revisionati secondo le prescrizioni della risoluzione IMO A. 761(18) e del presente decreto;

b) accreditare un numero adeguato di stazioni di revisione presso i porti in funzione delle esigenze dei traffici;

c) assicurare che ciascuna stazione di revisione dagli stessi accreditata abbia personale qualificato che sia stato sempre dagli stessi costruttori adeguatamente addestrato e certificato per eseguire i lavori di revisione e riparazione dei dispositivi nonché sia stato messo a conoscenza di qualsiasi cambiamento apportato nei dispositivi, nelle procedure di revisione o di riparazione e nelle tecniche;

d) tenere costantemente informate l'amministrazione in merito alla lista delle stazioni di revisione accreditate ed ogni relativo cambiamento della stessa lista;

e) rendere disponibili per tutte le stazioni accreditate:

1. le varianti al manuale di manutenzione e riparazione, alle norme di manutenzione e alle istruzioni di manutenzione e riparazione;

2. i materiali e le parti di rispetto;

3. le norme e le istruzioni emanate dall'amministrazione.

Art. 13.

Esenzioni e norme transitorie

1. Nonostante quanto previsto dall'art. 8, terzo comma, i dispositivi per i quali non esistono in Italia stazioni di revisione accreditate dal costruttore possono essere eccezionalmente revisionate da stazioni autorizzate dall'amministrazione, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) l'effettuazione della revisione deve essere consentita per iscritto dal costruttore che, se necessario, deve impartire alla stazione di revisione appropriate istruzioni;

b) la stazione di revisione deve essere, di volta in volta, preventivamente autorizzata dalla direzione marittima competente per territorio; non possono essere rilasciate più di due autorizzazioni all'anno per una stessa marca di dispositivi;

c) i dispositivi non possono subire due revisioni consecutive da parte di stazioni non accreditate dal costruttore;

d) alla revisione deve presenziare un ispettore dell'organismo affidato della nave;

e) eventuali riparazioni o sostituzioni devono essere concordate dalla stazione di revisione con il costruttore.

2. Le stazioni di revisione già in possesso dell'accreditamento da parte di costruttori di qualsiasi dispositivo, alla data di pubblicazione del presente decreto, possono continuare la propria attività per i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. In tale periodo transitorio le operazioni di revisione dei dispositivi dovranno essere controllate dall'organismo affidato della nave.

Roma, 16 luglio 2002

Il comandante generale: SICUREZZA

ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 4)

IMO Resolution A.761(18)
(adopted on 4 November 1993)
as amended by MSC. 55(66)
(adopted om 30 may 1996)

Recommendation on Conditions for the Approval of Servicing Stations for Inflatable Liferafts

The Assembly,

RECALLING Article 15(j) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Assembly in relation to regulations and guidelines concerning maritime safety,

NOTING that regulation III/19.8.1 of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended, requires that every inflatable liferaft shall be serviced at intervals not exceeding 12 months but that, where it appears proper and reasonable, the Administration may extend this period to 17 months and that inflatable liferafts shall be serviced at an approved servicing station which is competent to service them, maintains proper servicing facilities and uses only properly trained personnel,

NOTING ALSO resolution A.693(17) on the conditions for the approval of servicing stations for inflatable liferafts,

HAVING CONSIDERED the recommendation made by the Maritime Safety Committee at its sixty-second session,

1. **ADOPTS** the Recommendation on Conditions for the Approval of Servicing Stations for Inflatable Liferafts, set out in the annex to the present resolution;

2. **INVITES** Governments to inspect servicing stations for inflatable liferafts within their authority in accordance with that Recommendation;

3. **AUTHORIZES** the Maritime Safety Committee to keep the Recommendation under review and to adopt, when appropriate, amendments thereto;

4. **REVOKES** resolution A.693(17).

Annex

Recommendation on Conditions for the Approval of Servicing Stations for Inflatable Liferafts

General

1 Administrations should ensure that the periodic survey of inflatable liferafts is performed at servicing stations that have demonstrated competence to service and repack rafts, maintain an adequate facility and use only properly trained personnel. In order to be approved, servicing stations should have demonstrated this capability for inflatable liferafts of each manufacturer whose liferafts they are competent to service and should comply with the following:

.1 servicing of inflatable liferafts should be carried out in fully enclosed spaces only. There should be ample room for the number of inflatable liferafts expected to be serviced at any one time; the ceiling should be sufficiently high to allow the largest liferafts to be serviced to be turned over when inflated, or an equally efficient means to facilitate inspection of bottom seams should be provided;

.2 the floor should be provided with a clean surface sufficiently smooth to ensure that no damage will occur to the liferaft fabric;

.3 the servicing space should be well lit, provided that direct rays of sunlight do not enter the space;

.4 the temperature and, when necessary, the relative humidity in the servicing space should be sufficiently controlled to ensure that servicing and repairs can be effectively carried out;

.5 the servicing space should be efficiently ventilated, but be free from draughts;

.6 separate areas or rooms should be provided for:
.6.1 liferafts awaiting servicing, repair or delivery;
.6.2 the repair of glass-fibre containers and the painting of compressed gas cylinders;
.6.3 materials or spare parts;
.6.4 administrative purposes;

.7 means should be provided in the liferaft storage space to ensure that liferafts in containers or valises are neither stored on top of each other in more than two tiers unless supported by shelving nor subjected to excessive loads;

.8 spare and obsolete pyrotechnics should be stored in a separate, safe and secure magazine well away from the servicing and storage spaces;

.9 sufficient tools should be available for the servicing of liferafts and release gear in accordance with the requirements of the manufacturer, including:
.9.1 suitable and accurate manometers or pressure gauges, thermometers and barometers which can be easily read;

.9.2 one or more air pumps for inflating and deflating liferafts, together with a means of cleaning and drying the air and including the necessary high-pressure hoses and adapters;
.9.3 a scale for weighing inflation gas cylinders with sufficient accuracy;
.9.4 sufficient gas for blowing through the inlet system of the liferafts;

.10 procedures should be established to ensure that each gas cylinder is properly filled and gastight before fitting to a liferaft;

.11 sufficient materials and accessories should be available for repairing liferafts, together with replacements of the emergency equipment to the satisfaction of the manufacturer;

.12 when servicing davit-launched liferafts, adequate means should be provided for overload testing of such liferafts;

.13 servicing and repair work should only be carried out by qualified persons who have been adequately trained and certificated by the liferaft manufacturer. The training procedure should ensure that servicing personnel are made aware of changes and new techniques;

.14 arrangements should be made for the manufacturer to make available to the service station:
.14.1 changes to servicing manuals, servicing bulletins and instructions;
.14.2 proper materials and replacement parts;
.14.3 bulletins or instructions from the Administration;
.14.4 training for servicing technicians;

.15 smoking should not be allowed in the servicing and packing areas.

2 After initial approval, Administrations should arrange for the frequent inspection of servicing stations to ensure that manufacturer support is up to date and effective and that the requirements of this Recommendation are complied with.

3 Administrations should ensure that information regarding servicing facilities for inflatable liferafts is made available to mariners.

Servicing of inflatable liferafts

4 The following tests and procedures should be carried out, except where noted otherwise, at every servicing of an inflatable liferaft fitted as life-saving equipment.

5 Inflatable liferaft servicing should be carried out in accordance with the appropriate manufacturer's servicing manual. Necessary procedures should include, but not be limited to, the following:

.1 inspection of the container for damage;

.2 inspection of the folded liferaft and the interior of the container for signs of dampness;

.3 a gas inflation (GI) test should be carried out at 5-year intervals, and when undertaking a gas inflation test, special attention should be paid to the effectiveness of the relief valves. The folded liferaft should be removed from its container before activating the fitted gas inflation system. After gas inflation has been initiated, sufficient time should beallowed to enable the pressure in the buoyancy tubes to become stabilized and the solid particles of CO2 to evaporate. After this period the buoyancy tubes should, if necessary, be topped up with air, and the liferaft subjected to a pressure holding test over a period of not less than one hour, during which the pressure drop will not exceed 5% of the working pressure;

.4 each liferaft should be subjected to the necessary additional pressure (NAP) test as described in appendix 1, at yearly intervals after the tenth year of the liferaft's life unless earlier servicing is deemed necessary as a result of visual inspection. After allowing sufficient time for the liferaft to regain fabric tension at working pressure, the liferaft should be subjected to a pressure holding test over a period of not less than one hour during which the pressure drop should not exceed 5% of the working pressure;

.5 when a NAP or GI test is not required, a working pressure (WP) test should be carried out (see appendix 2), by inflation of the liferaft with dry compressed air, after removing it from the container shell or valise and from its retaining straps, if fitted, to at least the working pressure, or to the pressure required by the manufacturer's servicing manual if higher. The liferaft should be subjected to a pressure holding test over a period of not less than one hour, during which the pressure drop will not exceed 5% of the working pressure;

.6 while inflated, the liferaft should be subjected to a thorough inspection inside and out in accordance with the manufacturer's instructions;

.7 the floor should be inflated, checked for broken reeds and tested in accordance with the manufacturer's instructions;

.8 the seams between floor and buoyancy tube should be checked for slippage or edge lifting;

.9 with the buoyancy tubes supported by a system which leaves the floor seams unsupported, at a suitable height above the service floor as shown in appendix 3, a person weighing not less than 75 kg should walk/crawl around the perimeter of the floor for the entire circumference and the floor seams should be checked again. Manufacturers may substitute this test with another test which will determine the integrity of the floor seam until the next inspection is due. This test should be carried out at yearly intervals after the tenth year of the liferaft's life;

.10 after deflation, arch roots should be checked in accordance with the manufacturer's instructions;

.11 all items of equipment should be checked to ensure that they are in good condition and that dated items are replaced at the time of servicing if there is less than 6 months remaining before the expiry date approved by the Administration;

.12 davit-launched liferafts should be subject to a 10% overload suspension test at every second servicing. The floor seam (FS) test required in the eleventh and subsequent years need not be carried out for davit aunched liferafts at servicings when the overload suspension test is conducted;

.13 a check should be made to ensure that the liferaft and the atmosphere are dry when the liferaft is being repacked;

.14 the required markings should be updated and checked;

.15 a record of servicing should be maintained for at least 5 years after the date of service;

.16 statistical records should be prepared on all liferafts serviced, indicating, in particular, defects found, repairs carried out and units condemned and withdrawn from service. Such statistics should be available to the Administration.

Responsibilities of manufacturers, Administrations and shipowners

6 In order to ensure that the servicing of inflatable liferafts is effectively conducted to provide reliable survival craft in an emergency, manufacturers, Administrations and shipowners have parallel and overlapping responsibilities; these include, but are not limited to, the following:

.1 Manufacturers are responsible for:

.1.1 ensuring that their liferafts can be adequately serviced in accordance with this Recommendation or with any additional requirements necessary for that particular product and design and thereto accredit a sufficient number of servicing stations;

1.2 ensuring that each servicing station accredited by them for servicing and repair of their liferafts has qualified persons whom they have adequately trained and certificated to perform such work and who are aware of any changes or new techniques;

.1.3 keeping Administrations fully informed as to the list of servicing stations accredited by them and any changes thereto;

.1.4 making available to service stations:
- changes to servicing manuals, servicing bulletins and instructions;
- proper materials and replacement parts;
- bulletins or instructions from the Administration;

.1.5 keeping Administrations fully informed of any shipping casualties known to them and involving their liferafts; and also of any failures of liferafts, other than failures during inspections which are known to them; and

.1.6 informing shipowners whenever possible of any deficiency or danger known to them and related to the use of their liferafts and taking whatever remedial measures they deem necessary;

.2 the Administration is responsible for the approval of servicing stations for inflatable liferafts and for conducting periodic checks to determine compliance with this recommendation and for checking quality assurance by such checks or inspections as are deemed to be adequate to ensure compliance. However, for the approval of servicing stations for inflatable liferafts situated in other countries, the Administration may accept or recognize servicing stations approved, checked or inspected by surveyors nominated for the purpose or recognized organizations or by other SOLAS Contracting Governments;

.3 Shipowners are responsible for ensuring, as a minimum requirement, that all liferafts fitted as life-saving equipment are approved and are serviced at the appropriate intervals at an approved servicing station. Whenever practicable, a representative of the shipowner should be in attendance during service.

Appendix 1
Necessary additional pressure (NAP) test

1 Plug the pressure relief valves.

2 Gradually raise the pressure to the lesser of 2.0 times the working pressure or that sufficient to impose a tensile load on the inflatable tube fabric of at least 20% of the minimum required tensile strength.

3 After 5 minutes, there should be no seam slippage, cracking, or other defects (resolution A.521(13), part 1, paragraph 5.18.4.1), or significant pressure drop. If cracking in the buoyancy tubes is audible, the liferaft should be condemned; if no cracking is heard, the pressure in all buoyancy chambers should be reduced simultaneously by removing the plugs from the pressure relief valves.

4 Liferaft manufacturers should include tables in their servicing manuals of exact NAP test pressures corresponding to their particular tube sizes and fabric tensile strength requirements, calculated according to the equation:

$$p(\text{kg/cm}^2) = \frac{2 \text{ x tensile strength (kg per 5 cm)}}{25\text{'diameter (cm)}}$$

Appendix 2

Frequency of NAP tests: working pressure (WP), gas inflation (GI) and floor seam strength (FS)

Servicing intervals	Test method
End of first year	WP test
End of second year	WP test
End of third year	WP test
End of fourth year	WP test
End of fifth year	GI test
End of sixth year	WP test
End of seventh year	WP test
End of eighth year	WP test
End of ninth year	WP test
End of tenth year	GI test + FS
Eleventh to fourteenth year	NAP test + FS
Fifteenth year	GI test + NAP + FS
Sixteenth to nineteenth year	NAP test + FS
Twentieth year	GI test + NAP + FS
Twenty-first to twenty-fourth year	NAP test + FS
Twenty-fifth year onwards	GI test + NAP + FS

NAP - Necessary additionalk pressure test (appendix 1)
WP - Working pressure (compressed air)
GI - Gas inflation (fitted gas)
FS - Floor seam

Appendix 3

Guidelines for floor seam test supports (Ref. Paragraph 5.9)

ALLEGATO 2
(articolo 3, comma 4)

TRADUZIONE NON UFFICIALE DELLA
RISOLUZIONE A. 761 (18)
Adottata il 4 Novembre 1993

RACCOMANDAZIONI SULLE CONDIZIONI PER L'APPROVAZIONE DI STAZIONI DI REVISIONE PER LE ZATTERE DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI

COME MODIFICATA DALLA

RISOLUZIONE MSC.55(66)
(adottata il 30 Maggio 1996)

ADOZIONE DI EMENDAMENTI ALLA RACCOMANDAZIONE SULLE CONDIZIONI PER L'APPROVAZIONE DELLE STAZIONI DI MANUTENZIONE PER LE ZATTERE AUTOGONFIABILI (RISOLUZIONE A.761(18))

L'ASSEMBLEA,

RICHIAMANDO l'articolo 15(j) della Convenzione IMO riguardo le funzioni dell'Assemblea in relazione alla regolamentazione e alle linee guida concernenti la sicurezza in mare,

VISTO che la regola III/19.8.1 della Convenzione Internazionale SOLAS, 1974, come emendata, richiede che ciascuna zattera di salvataggio autogonfiabile debba essere revisionata ad intervalli non superiori ai 12 mesi ma che, dove ciò sia applicabile e ragionevole, l'Amministrazione possa estendere questo periodo a 17 mesi e che le zattere di salvataggio autogonfiabili debbano essere revisionate da una "stazione di servizio" approvata, la quale sia competente a revisionarle, mantenga attrezzature adeguate per la manutenzione e utilizzi solo personale correttamente istruito,

VISTA ANCHE la risoluzione A.693 (17) sulle condizioni per l'approvazione delle "stazione di revisione" per le zattere di salvataggio autogonfiabili,

AVENDO CONSIDERATO le raccomandazioni fatte dal Comitato di Sicurezza Marittimo alla sua 62° sessione,

1. ADOTTA la ***Raccomandazione sulle Condizioni per l'Approvazione delle "Stazioni di Revisione per le Zattere di Salvataggio Autogonfiabili",*** riportate nell'Annesso alla presente risoluzione,

2. INVITA i Governi ad ispezionare le Stazioni di Revisione per le Zattere di Salvataggio Autogonfiabili nell'ambito dei propri poteri, in accordo con detta Raccomandazione;

3. AUTORIZZA il Comitato di Sicurezza Marittimo a revisionare la Raccomandazione e ad adottare, quando necessario, emendamenti;

4. REVOCA la risoluzione A.693 (17).

Annesso

RACCOMANDAZIONE SULLE CONDIZIONI PER L'APPROVAZIONE DELLE STAZIONI DI REVISIONE PER LE ZATTERE DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI

Generalità

1. Le Amministrazioni devono assicurare che le visite periodiche delle zattere di salvataggio autogonfiabili siano effettuate presso "stazioni di revisione" che abbiano dimostrato competenza a revisionare e riconfezionare le zattere, a mantenere attrezzature adeguate e a utilizzare solamente personale correttamente istruito. Per ottenere l'approvazione, le stazioni di revisione devono aver dimostrato questa competenza per le zattere di ciascun costruttore che essi sono competenti a revisionare e devono osservare i seguenti punti:

.1 la revisione delle zattere di salvataggio autogonfiabili deve essere portata a termine solamente in spazi chiusi. Deve esserci un locale sufficientemente ampio per il numero di zattere che si prevede di ispezionare contemporaneamente; il soffitto deve essere sufficientemente alto per consentire di capovolgere le zattere da revisionare, quando gonfiate, o deve essere disponibile un altrettanto efficiente mezzo per facilitare l'ispezione dei giunti del fondo;

.2 il pavimento deve essere provvisto di una superficie pulita sufficientemente liscia per garantire che non sia provocato alcun danno al tessuto della zattera;

.3 gli spazi per la revisione devono essere ben illuminati, a condizione che la luce del sole non penetri direttamente all'interno;

.4 la temperatura e, quando necessario, l'umidità relativa nei locali destinati alla revisione devono essere controllate in modo che la manutenzione e le riparazioni possano essere portate a termine efficacemente;

.5 gli spazi per la manutenzione devono essere sufficientemente ventilati, ma privi di correnti d'aria;

.6 aree o locali separati devono essere previsti per:

.6.1 le zattere in attesa di manutenzione, riparazione o consegna;

.6.2 la riparazione dei contenitori in fibra di vetro e la pitturazione delle bombole di aria compressa;

.6.3 i materiali o pezzi di ricambio;

.6.4 le attività amministrative;

.7 devono essere previsti mezzi per immagazzinare le zattere in modo che quelle nei contenitori o nelle valigie non siano riposte l'una sull'altra in più di due strati a meno che non siano sostenute da selle né soggette a carichi eccessivi;

.8 i razzi di segnalazione di ricambio o scaduti devono essere riposti in un magazzino separato e sicuro ben distante dagli spazi di servizio e di deposito;

.9 devono essere disponibili attrezzi per la manutenzione delle zattere e dispositivi di sgancio in accordo con le norme del costruttore, inclusi:

.9.1 manometri appropriati e precisi o misuratori di pressione, termometri e barometri che possano essere letti facilmente;

.9.2 una o più pompe per gonfiare e sgonfiare le zattere, con mezzi per depurare ed asciugare l'aria, inclusi le manichette ad alta pressione e i relativi adattatori;

.9.3 mezzi per testare con sufficiente accuratezza le bombole di gas;

.9.4 quantità di gas sufficiente da essere immesso all'interno del sistema di gonfiaggio della zattera;

.10 devono essere stabilite procedure per assicurare che ciascuna bombola sia adeguatamente riempita e a tenuta di gas, prima di essere installata su una zattera;

.11 devono essere disponibili sufficienti accessori e materiale per la riparazione delle zattere, assieme alla sostituzione dell'equipaggiamento d'emergenza come richiesto dal costruttore;

.12 nel revisionare le zattere di tipo ammainabile devono essere disponibili mezzi adeguati per effettuare test di sovraccarico di tali zattere;

.13 i lavori di manutenzione e di riparazione devono essere effettuati solamente da personale qualificato che sia stato adeguatamente addestrato e certificato dal costruttore delle zattere. Le procedure di addestramento devono garantire l'aggiornamento del personale circa i cambiamenti e le nuove tecniche;

.14 devono essere presi provvedimenti dal costruttore, perché siano resi disponibili alla stazione di servizio:

.14.1 le varianti al manuale di manutenzione, i bollettini e le istruzioni per la manutenzione;

.14.2 i materiali adatti e pezzi di ricambio;

.14.3 i bollettini o le istruzioni emanate dall'Amministrazione;

.14.4 l'addestramento per i tecnici addetti alla manutenzione;

.15 il fumo non deve essere permesso nelle aree di manutenzione e di imballaggio;

2. Dopo un approvazione iniziale, le Amministrazioni devono provvedere a frequenti ispezioni delle "stazioni di revisione" per assicurare che l'assistenza del costruttore venga aggiornata e sia efficace e che le norme di questa Raccomandazione siano osservate;

3. Le Amministrazioni devono assicurarsi che le informazioni riguardanti l'ubicazione delle installazioni per la revisione delle zattere sia resa disponibile ai naviganti.

Revisione delle zattere autogonfiabili

4. I seguenti test e procedure devono essere portati a termine, eccetto dove diversamente prescritto, ad ogni manutenzione di una zattera autogonfiabile utilizzata come equipaggiamento di salvataggio.

5. La revisione delle zattere autogonfiabili deve essere eseguita in accordo con il manuale di manutenzione del costruttore, che deve includere almeno le seguenti verifiche:

.1 controllo del contenitore per eventuali danni;

.2 controllo della zattera piegata e dell'interno del contenitore per eventuali tracce di umidità;

.3 un test di gonfiaggio a gas (GI) deve essere fatto ad intervalli di 5 anni; eseguendo tale test, una attenzione speciale deve essere portata all'efficienza delle valvole di sicurezza. La zattera piegata deve essere rimossa dal contenitore, prima di azionare il sistema di gonfiaggio. Dopo aver azionato il sistema di gonfiaggio, deve essere concesso un tempo sufficiente, affinché si stabilizzi la pressione nei tubolari di galleggiamento e le particelle solide di CO_2 possano evaporare. Dopo questo periodo i tubolari di galleggiamento devono, se necessario, essere riempiti con aria e la zattera deve essere sottoposta ad un test di tenuta alla pressione per un periodo di almeno un ora, durante il quale il calo di pressione non deve eccedere il 5% della pressione di esercizio;

.4 ciascuna zattera deve essere sottoposta al test di pressione addizionale necessaria (NAP) come descritto in appendice 1, a intervalli di un anno a partire dal decimo anno di vita della zattera a meno che in seguito ad un esame visivo non si renda necessario eseguire tale test anticipatamente. Dopo aver fatto passare un tempo sufficiente, affinché il tessuto della zattera raggiunga la tensione dovuta alla pressione di esercizio, la zattera deve essere sottoposta ad un test di tenuta alla pressione, per un periodo non inferiore ad un'ora durante il quale il calo di pressione non deve eccedere il 5% della pressione di esercizio;

.5 quando non sono richiesti i test NAP o GI, si deve eseguire un test di pressione di lavoro (WP) (vedi appendice 2), che consiste nel gonfiare la zattera con aria compressa asciutta, dopo averla rimossa da contenitore e dalle cinghie di ritenuta se presenti, ad una pressione pari almeno a quella di lavoro o, se maggiore, alla pressione richiesta sul manuale di manutenzione del costruttore. La zattera deve essere sottoposta ad un test di tenuta alla pressione, per un periodo non inferiore ad un'ora, durante il quale il calo di pressione non deve eccedere il 5% di quella di esercizio;

.6 una volta gonfiata la zattera deve essere sottoposta ad un'ispezione completa dentro e fuori in accordo con le istruzioni del costruttore;

.7 il fondo deve essere gonfiato, controllato per ricercare tubolari rotti e testato in accordo con le istruzioni del costruttore;

.8 le giunture tra il fondo e i tubolari di galleggiamento devono essere controllate per verificare lo scollamento ed il sollevamento dei bordi;

.9 con i tubolari di galleggiamento supportati da un sistema che lasci le giunture del fondo della zattera sospese ad un'adeguata altezza al disopra del pavimento, come mostrato nell'appendice 3, una persona del peso di almeno 75 kg deve camminare/strisciare a carponi lungo il perimetro del pavimento della zattera per tutta la sua circonferenza, dopo di che la linea di giunzione del fondo deve essere verificata nuovamente. Il costruttore può sostituire questo test con un altro test che possa garantire l'integrità del fondo fino all'ispezione successiva. Tale test deve essere portato a termine con scadenza annuale a partire dal 10° anno di vita della zattera;

.10 dopo aver sgonfiato la zattera, devono essere ispezionate le "basi degli archi" in accordo con le istruzioni del costruttore;

.11 tutto l'equipaggiamento deve essere testato per garantire che sia in buone condizioni e che le dotazioni con data di scadenza siano sostituite al momento della revisione qualora rimangano meno di sei mesi alla data di scadenza approvata dall'amministrazione;

.12 le zattere ammainabili devono essere sottoposte ad un test di sospensione, sovraccaricato del 10% ad ogni seconda revisione. Il controllo della giunzione del fondo (FS) richiesto dall'undicesimo anno in avanti non deve essere eseguito per le zattere ammainabili quando venga eseguito il test di sovraccarico;

.13 deve essere fatto un controllo per assicurare che la zattera e l'ambiente della stazione siano asciutti al momento dell'imballaggio;

.14 la marcatura necessaria deve essere controllata ed aggiornata;

.15 una registrazione della revisione deve essere tenuta per almeno 5 anni dopo la data della revisione;

.16 devono essere preparate statistiche su tutte le zattere ispezionate, indicando, in particolare, i difetti riscontrati, le riparazioni eseguite e le unità scartate e ritirate dal servizio. Tali statistiche devono essere disponibili all'Amministrazione.

Responsabilità del costruttore, dell'Amministrazione e dell'armatore

6. Al fine di assicurare che la revisione delle zattere di salvataggio autogonfiabili sia effettivamente condotta per avere mezzi di salvataggio affidabili in caso di emergenza, i costruttori, le Amministrazioni e gli armatori hanno responsabilità parallele e sovrapposte; queste ultime, senza essere considerate esaustive, includono almeno:

.1 I *costruttori* sono responsabili di:

.1.1 assicurare che le loro zattere possano essere adeguatamente revisionate in accordo con questa Raccomandazione o con qualsiasi altra addizionale norma necessaria per prodotti e progetti particolari e che inoltre accreditino un numero sufficiente di stazioni di revisione;

.1.2 assicurare che ciascuna stazione di revisione da loro accreditata per riparare e revisionare le loro zattere abbia personale qualificato da loro adeguatamente addestrato e certificato per eseguire tale lavoro e che sia messo a conoscenza di ogni cambiamento o nuova tecnica;

.1.3 tenere l'Amministrazione pienamente informata circa la lista delle stazioni di revisione da loro accreditate ed ogni relativo cambiamento di questa;

.1.4 deve rendere disponibile alle "stazioni di revisione":

- Le varianti al manuale di manutenzione, i bollettini di manutenzione e le istruzioni;
- appropriati materiali e parti di ricambio;
- i bollettini e le istruzioni emanate dall'Amministrazione.

.1.5 tenere informata l'Amministrazione su qualsiasi sinistro marittimo a loro noto che coinvolga le loro zattere; e anche di qualsiasi guasto subìto dalle zattere oltre a quelli riscontrati durante le ispezioni, a loro noto; e

.1.6 informare gli armatori, ogni qualvolta sia possibile, su qualsiasi deficienza o pericolo di cui sono a conoscenza in relazione all'uso delle loro zattere e adottare qualsiasi contromisura che essi ritengano necessaria;

.2 l'Amministrazione è responsabile per l'approvazione delle "stazioni di servizio" per le zattere autogonfiabili e per la conduzione di visite periodiche per determinare la rispondenza di dette stazioni alla Raccomandazione nonché per il controllo che la qualità delle visite e delle ispezioni effettuate dalle stazioni in questione sia tale da assicurare la rispondenza di dette ispezioni/visite alla Raccomandazione. Comunque, per l'approvazione delle stazioni di servizio per le zattere autogonfiabili in paesi esteri l'Amministrazione può accettare o riconoscere stazioni di servizio approvate, testate o ispezionate da ispettori nominati per tale scopo o da organizzazioni riconosciute o da altri Governi Contraenti la SOLAS.

.3 gli *Armatori* hanno la responsabilità di assicurare, come requisito minimo, che tutte le zattere imbarcate come equipaggiamento di salvataggio risultino approvate e siano revisionate periodicamente in una "stazione di revisione" approvata. Ogniqualvolta sia possibile, un rappresentante dell'armatore deve essere presente durante la revisione.

Appendice 1

TEST DI PRESSIONE ADDIZIONALE NECESSARIA (NAP)

1. Chiudere le valvole di sicurezza.

2. Aumentare gradatamente la pressione fino al minore tra i seguenti valori: due volte la pressione di esercizio o la pressione sufficiente a determinare un carico di tensione sul tessuto del tubolare gonfiabile pari almeno al 20% del carico di rottura minimo richiesto.

3. Dopo 5 minuti, non devono esserci segni di scollamento, rottura, o altri difetti (risoluzione A.521(13)[1] parte 1, paragrafo 5.18.4.1), o cali significativi di pressione. Se le rotture sui tubolari sono udibili la zattera deve essere scartata; se non si sente nessuna rottura, la pressione in tutte le camere di galleggiabilità della zattera deve essere ridotta simultaneamente rimuovendo i tappi delle valvole di sicurezza.

4. I costruttori devono includere nei manuali di revisione le tabelle riportanti le esatte pressioni per i test NAP corrispondenti a ciascuna misura dei tubolari e delle caratteristiche di resistenza del tessuto, calcolato con la seguente formula:

$$P(\text{kg/cm}^2) = \frac{2 \text{ x carico di rottura (kg per 5 cm)}}{25 \text{ x diametro (cm)}}$$

Appendice 2

FREQUENZA DEI TEST NAP: PRESSIONE DI ESERCIZIO (WP), GONFIAMENTO CON GAS (GI) E RESISTENZA DEI GIUNTI SUL FONDO (FS)

Intervalli di revisione	Metodi di test
Al termine del primo anno	WP test
Al termine del secondo anno	WP test
Al termine del terzo anno	WP test
Al termine del quarto anno	WP test
Al termine del quinto anno	GI test
Al termine del sesto anno	WP test
Al termine del settimo anno	WP test
Al termine dell'ottavo anno	WP test
Al termine del nono anno	WP test
Al termine del decimo anno	GI test + FS
Dall'undicesimo al quattordicesimo anno	NAP test + FS
Quindicesimo anno	GI test + NAP + FS
Dal sedicesimo al diciannovesimo	NAP test + FS
Ventesimo anno	GI test + NAP +FS
Dal ventunesimo al ventiquattresimo	NAP test + FS
Dal venticinquesimo anno in avanti	GI test + NAP + FS

NAP - Test di pressione addizionale necessaria (appendice 1)
WP - Pressione di esercizio (aria compressa)
GI - Gonfiamento con gas (gas delle bombole)
FS - Giunti del fondo

Appendice 3

LINEE GUIDA PER I SUPPORTI PER IL TEST DI VERIFICA DEI GIUNTI DEL FONDO (RIFERIMENTO PARAGRAFO 5.9)

ALLEGATO 3
(articolo 10, comma 1)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

Alla domanda di cui all'articolo 10 del decreto deve essere allegata la seguente documentazione:

1. planimetria, in scala 1:100, di tutti i locali, opportunamente numerati, della stazione di revisione, con l'indicazione del relativo uso in riferimento alle diverse fasi connesse con la revisione;
2. elenco delle attrezzature/macchinari disponibili;
3. elenco del personale dipendente abilitato ad effettuare le revisione e copia delle certificazioni rilasciata dai costruttori dei diversi dispositivi di sicurezza per i quali viene chiesta l'approvazione;
4. copia degli accreditamenti rilasciati alla stazione di revisione dai costruttori dei diversi dispositivi di sicurezza;
5. copia di eventuali approvazioni rilasciate alla stazione ai sensi della risoluzione IMO 761(18) da Amministrazioni straniere o da organismi riconosciuti;
6. copia di eventuali certificazioni di qualità possedute dalla stazione di revisione;
7. relazione descrittiva sulle modalità di effettuazione delle revisioni;
8. certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A. dalla quale risulti anche il tipo di attività di revisione;
9. copia delle autorizzazioni al deposito di materiali pirotecnici (fuochi a mano, razzi a paracadute, ecc.) rilasciate dalle competenti Autorità ed indicazione circa lo smaltimento dei segnali scaduti.

L'Amministrazione ovvero la Direzione Marittima, potrà richiedere, caso per caso, l'eventuale integrazione della documentazione, qualora emerga la necessità di riscontrare elementi non deducibili da quella presentata.

02A10011

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 25 luglio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico, ufficio provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta:

1. L'accertato irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico - Ufficio provinciale di Napoli, per il giorno 16 luglio 2002, come da nota del 17 luglio 2002 prot. n. 47/2002 della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 16 luglio 2002, in orario pomeridiano, a causa di una sospensione dell'erogazione dell'acqua, gli sportelli del suddetto ufficio sono rimasti chiusi al pubblico.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 25 luglio 2002

Il direttore regionale: ABATINO

02A10366

DECRETO 26 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona nel giorno 16 luglio 2002.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 16 luglio 2002 per inagibilità dei locali a causa delle piogge;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 16 luglio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 luglio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A10377

DECRETO 26 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 18 luglio 2002 per assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 18 luglio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 luglio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A10378

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 30 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cosenza - Servizio pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Cosenza n. 233844 del 22 luglio 2002, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che il mancato funzionamento del suddetto ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali della sede centrale e della sede staccata dell'ex conservatoria dell'U.P. di Cosenza;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto il mancato funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Calabria, con fax del 29 luglio 2002 n. 113, ha espresso parere favorevole all'emissione del relativo decreto di mancato funzionamento;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, protocollo n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

giorno: 29 giugno 2002;

regione: Calabria Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Cosenza (servizi pubblicità immobiliare).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 luglio 2002

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

02A10364

DECRETO 30 luglio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del territorio di Cosenza - Servizio pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n.770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Cosenza n. 233844 del 22 luglio 2002, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio;

Considerato che l'irregolare funzionamento del suddetto ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali della sede centrale e della sede staccata dell'ex conservatoria dell'U.P. di Cosenza;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Calabria, con fax n. 113 del 29 luglio 2002, ha espresso parere favorevole all'emissione del relativo decreto;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, protocollo n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

periodo: dalle ore 12,30 alle 14 del 28 giugno 2002, Ufficio del territorio di Cosenza (servizi pubblicità immobiliare).

Napoli, 30 luglio 2002

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

02A10370

DECRETO 31 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio catasto terreni e del catasto fabbricati dell'Ufficio provinciale di Forlì.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funziona-

mento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto regolamento;

Vista la nota prot. 143941 del 17 luglio 2002 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Forlì, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento del servizio delle attività catastali in data 15 luglio 2002;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dal blocco del server al quale sono collegati i personal computer dell'ufficio (ad eccezione dei quelli del servizio pubblicità immobiliare che ha funzionato regolarmente), evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Tenuto conto che il disservizio all'utenza si è concretizzato nella chiusura al pubblico, in data 15 luglio 2002 dalle ore 8 alle ore 14, delle sale visura del catasto terreni e del catasto fabbricati e dei relativi sportelli di cassa, nonché del blocco del protocollo generale informatizzato;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Forlì;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio catasto terreni e del catasto fabbricati dell'Ufficio provinciale di Forlì in data 15 luglio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 31 luglio 2002

Il direttore compartimentale: MARINO

02A10369

PROVVEDIMENTO 5 agosto 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Lecco. Servizi catastali.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artticoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1/man dell'8 luglio 2002, del direttore dell'Ufficio provinciale di Lecco, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco limitatamente ai servizi catastali per il giorno 8 luglio 2002;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei servizi catastali, essendo stato causato da un guasto tecnico del server, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 30 luglio 2002, prot.n. 1676, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato l'irregolare finzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco nel giorno 8 luglio 2002, limitatamente ai servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 agosto 2002

p. *Il direttore compartimentale:* IUDICA

02A10394

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 6 agosto 2002, n. **S/608306.**

Criteri e modalità per l'applicazione nel 2003 della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, concernente la concessione di contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri.

Premessa

Conformemente a quanto stabilito dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalità secondo le quali il Ministero delle Attività Produttive (di seguito: Ministero) concederà i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi multiregionali agroalimentari e dai consorzi multiregionali per le imprese alberghiere e turistiche, ai sensi della legge 29 luglio 1981, n. 394, successivamente modificata dall'art.4, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304.

In particolare, la circolare stabilisce le modalità riguardanti l'approvazione del programma promozionale da realizzare nel 2003 e la liquidazione del contributo per il programma realizzato nel 2002.

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha attribuito alle Regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi monoregionali e che con il DPCM 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi multiregionali.

Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non è stato ancora perfezionato per le Regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi monoregionali con sede in tali regioni fino a quando non sarà completato l'iter di trasferimento delle competenze. La liquidazione del contributo è subordinata alla messa a disposizione di questa Amministrazione da parte del Ministero del Tesoro delle relative risorse, attualmente accantonate nel fondo unico.

La presente circolare potrà subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle suddette Regioni.

SEZIONE I

Scopo della concessione dei contributi

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Definizione di consorzio multiregionale

2. Sono considerati multiregionali i consorzi di cui almeno il 25% delle imprese associate abbiano la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi che abbiano più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse dalle restanti imprese.
3. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi ininterrottamente dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il programma.

Destinatari dei contributi

4. Possono ottenere il contributo i consorzi e le società consortili multiregionali, anche in forma cooperativa, aventi come scopo esclusivo l'esportazione dei prodotti agro alimentari, nonché i consorzi e le società consortili multiregionali, anche in forma cooperativa, di imprese alberghiere e turistiche, limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda turistica estera.
5. Nello statuto devono essere specificati l'assenza di scopo di lucro ed il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento.
6. Il consorzio deve associare un numero di imprese non inferiore a otto, ovvero a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna). Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi ininterrottamente dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda.

SEZIONE II

Presentazione delle domande

7. Le domande devono essere redatte in bollo e inoltrate al Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per la Promozione degli Scambi e l'Internazionalizzazione delle Imprese - Div. III, Viale Boston 25, 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre le date di seguito specificate. Le domande spedite successivamente alle date stabilite non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
8. Le scadenze per la presentazione delle domande sono così stabilite:

- domanda di approvazione del programma 2003: 15 novembre 2002
- domanda di liquidazione del contributo sul rendiconto 2002: 30 aprile 2003

9. Le domande e le schede progetto devono essere firmate dal legale rappresentante del consorzio, il quale, con la propria firma, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci.
10. Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.
11. Le domande e le schede progetto devono essere redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare. Il non utilizzo dei moduli o la loro incompleta presentazione può determinare la mancanza delle informazioni necessarie alla conduzione dell'istruttoria ed il conseguente diniego dell'approvazione del programma.

SEZIONE III

Presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale per il 2003

12. I consorzi che intendono accedere al contributo devono presentare il programma delle attività promozionali da svolgere nel 2003 per ottenerne l'approvazione. Il programma si articola in progetti redatti in schede contenenti i seguenti elementi (Modello B):
    - obiettivo di ciascun progetto;
    - indicatori e standard da applicare a consuntivo per la misurazione dei risultati;
    - azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi, dei luoghi);
    - interventi finanziari di eventuali partner pubblici e privati;
    - costo totale del progetto al netto di IVA
    - dettaglio delle spese per ciascuna azione al netto di IVA;

    Ad ogni scheda il consorzio deve allegare le fotocopie dei preventivi di spesa, ove disponibili, firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo a far eseguire le azioni dai medesimi soggetti.
13. Il programma deve riportare il piano finanziario sottoscritto dal legale rappresentante, con indicazione dei costi e della loro prevista copertura, distinta in risorse proprie, risorse acquisite da soggetti privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici.
14. L'attività promozionale deve apportare benefici generalizzati per i soci e i progetti non possono essere riferiti solo ad alcune imprese. I progetti che registrano una partecipazione inferiore alla metà dei soci non sono ammessi a contributo.
15. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti che avranno esecuzione nel 2003. I progetti di durata pluriennale dovranno essere articolati in sotto-progetti annuali per consentire il finanziamento della quota parte di spese corrispondente.
16. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno della sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero.

Scelta degli indicatori e degli standard

17. Ciascun progetto dovrà specificare gli indicatori e gli standard da utilizzare per verificare il raggiungimento dei risultati attesi. Nel presente contesto si intende:
 a) per **indicatore** una variabile quantitativa o qualitativa in grado di rappresentare l'efficacia di un'azione promozionale misurandone i risultati conseguiti:
 - *esempio di variabile quantitativa*: la registrazione degli atti che manifestano un apprezzamento, quali, ad esempio, la frequenza degli accessi al sito WEB, l'afflusso di visitatori ad uno stand fieristico, ecc.;
 - *esempio di variabile qualitativa*: la raccolta di giudizi espressi secondo scale ordinali (da "0" a "10" ovvero da "insufficiente" a "ottimo"), quali, ad esempio, le risposte ad un questionario appositamente predisposto.
 b) per **standard** il valore atteso di un certo indicatore (ad esempio: numero atteso di accessi al sito WEB, posizione attesa sulla scala di valori del questionario, ecc.).

Documentazione a corredo della domanda

18. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione dalla quale risulti l'idoneità del consorzio a chiedere il contributo:
 - fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda; qualora lo statuto sia già stato presentato in precedenza, è sufficiente la dichiarazione relativa alle variazioni intervenute ovvero alla assenza di variazioni; la stessa dichiarazione deve essere presentata qualora le modifiche siano intervenute dopo l'inoltro della domanda;
 - fotocopia delle deliberazioni degli organi statutariamente competenti relative all'approvazione del programma promozionale;
 - certificato della Camera di commercio rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda, attestante che il consorzio svolge attività e non è soggetto a procedure concorsuali; il rappresentante legale può sostituire tale certificato con una dichiarazione di responsabilità;
 - elenco delle imprese associate con l'indicazione, per ciascuna, della sede legale, della sede operativa, del telefono, del settore di attività e del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - (solo per i consorzi agro-alimentari), delibera della Regione nella quale il consorzio ha sede (da richiedere ove non sia stata ancora emessa) che qualifica il consorzio richiedente come agroalimentare, ai sensi dell'art.10 della legge 394/81.
19. I consorzi agroalimentari devono inviare copia della domanda al Ministero delle Politiche agricole – D.G. per le Politiche Strutturali e lo Sviluppo Rurale, Ufficio Cooperazione, Via XX Settembre 20, Roma.

Ammissibilità dei progetti

20. Sono ammissibili al contributo i progetti strettamente promozionali. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:
 a) Partecipazione a Fiere Estere;

b) Partecipazione a Fiere Internazionali in Italia (le spese relative alle manifestazioni che si svolgono in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il riconoscimento effettuato dal Ministero);
c) Realizzazione, stampa e distribuzione materiale pubblicitario in lingua estera;
d) Pubblicità su cataloghi, riviste specializzate, spot radio e televisivi esteri;
e) Workshop e incontri promozionali con operatori esteri;
f) Ricerche di mercato;
g) Corsi professionali per operatori esteri in Italia e all'estero;
h) Apertura e aggiornamento sito internet predisposti in lingua estera.

Le spese del personale per la partecipazione alle manifestazioni sono riconosciute solo se sostenute da dipendenti del consorzio o da persone da esso specificamente incaricate. Sono ammissibili unicamente le spese di viaggio con mezzi pubblici e le spese di vitto e alloggio.

21. Sono escluse dal contributo le azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale tutte le azioni aventi natura commerciale. Sono altresì escluse le spese relative ad azioni residuali di progetti finanziati da altri enti pubblici.

22. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti sopra descritti, possono essere finanziate anche le spese generali e di personale imputabili alle iniziative, limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali di ogni progetto. Le spese generali devono riferirsi all'attività svolta in sede per la preparazione iniziale e per le attività conseguenti successive alle manifestazioni. Non sono ammesse spese imputate in modo generico.

Approvazione del programma

23. Il programma promozionale si intende approvato se entro il 30 aprile 2003 non siano state formulate osservazioni da parte del Ministero.

24. Qualora sussistano giustificazioni valide, il programma dell'attività potrà essere aggiornato o integrato con nuovi progetti entro il 1° semestre del 2003, e comunque prima di 45 giorni dalla data di inizio della loro esecuzione. Le modifiche presentate dopo tale data non saranno prese in esame.

25. Il Ministero valuta l'ammissibilità del programma promozionale presentato tenendo conto:

- della conformità ai criteri definiti nella presente circolare;
- della validità tecnico economica in termini di promozione delle esportazioni;
- della coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale 2003.

Corresponsione di un'anticipazione sul contributo

26. Qualora la disponibilità delle risorse finanziarie lo consenta, sul costo complessivo del programma approvato può essere corrisposta, ove richiesta nella domanda, una anticipazione non superiore al 30% del contributo spettante.

SEZIONE IV

Presentazione della domanda di liquidazione del contributo sul programma 2002

27. Il consorzio che nel corso del 2002 abbia realizzato il programma promozionale approvato dal Ministero può inoltrare la domanda di liquidazione del contributo sulle spese effettivamente sostenute.

28. La domanda deve essere redatta in bollo secondo il facsimile allegato (Modello C).

Documentazione a corredo della domanda

29. Alla domanda sono allegati:
- la relazione sull'esecuzione del programma 2002, suddivisa in una parte descrittiva generale e in schede concernenti i singoli progetti realizzati; le schede, redatte secondo il facsimile allegato (Modello D), devono contenere i seguenti elementi:
  - risultati raggiunti valutati tramite gli indicatori e gli standards precedentemente fissati;
  - attuazione delle azioni (per ciascuna fasi, tempi, modi, luoghi e risorse impiegate);
  - ruolo finanziario di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati;
  - costo totale del progetto al netto di IVA
  - dettaglio delle spese per ciascuna azione al netto di IVA
- il prospetto finanziario di copertura della spesa sottoscritto dal legale rappresentante distinto in risorse proprie, risorse acquisite da soggetti privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici;
- l'elenco delle fatture quietanzate relative alle spese effettivamente sostenute dal consorzio, autocertificato dal legale rappresentante che ne attesta la veridicità, redatto secondo il facsimile allegato (Modello E);
- (in caso di variazioni) le modifiche dello statuto eventualmente intervenute, nonché l'elenco delle imprese associate con l'indicazione, per ciascuna, della sede legale, del numero telefonico, del settore di attività e del numero di iscrizione nel registro delle imprese;
- la fotocopia del bilancio consortile del 2002, completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa se disponibile, da cui risulti l'avvenuto deposito presso la Camera di commercio competente.

Conservazione della documentazione di spesa

30. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese documentate dalle fatture originali quietanzate intestate al Consorzio e ricevute fiscali, conformi alla normativa vigente in materia fiscale.

Criteri di liquidazione del contributo

31. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché il contributo complessivo non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.
32. La misura del contributo, ai sensi dell'art.10 della legge 394/81 e dell'art.4 comma 3 della legge 304/90, non potrà eccedere:
    - il 40% delle spese sostenute per i consorzi che alla data della domanda di liquidazione risultino costituiti da più di 5 anni;
    - il 60% delle spese sostenute per i consorzi le cui imprese sono ubicate per almeno i 4/5 nei territori delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
    - il 70% delle spese sostenute per i consorzi che al momento della domanda di liquidazione risultino costituiti da non più di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi finanziari del Ministero.
33. In ogni caso è fissato un limite massimo di Euro 77.468,53, pari a Lire 150 milioni, per i consorzi che associano fino a 24 imprese, di Euro 103.291,38, pari a Lire 200 milioni, per i consorzi che associano da 25 a 74 imprese e di Euro 154.937,07, pari a Lire 300 milioni, per i consorzi che associano più di 74 imprese.
34. Per la liquidazione del contributo il Ministero valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato, esamina i risultati conseguiti con l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati, esclude le eventuali spese non aventi natura promozionale e tiene conto dei limiti della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'Amministrazione.

Ispezioni e verifiche

35. Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.
36. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.
37. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'articolo 76 del menzionato DPR 445/2000; inoltre, qualora vengano meno le qualità meritorie, questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Come contattare il Ministero

38. L'Ufficio incaricato dell'istruttoria è disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i collo-

qui diretti. In particolare, gli operatori che vogliono conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome è riportato in ogni comunicazione scritta.

Indirizzo:	Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per la Promozione degli Scambi e l'Internazionalizzazione delle Imprese Divisione III Viale Boston 25 - 00144 ROMA
Dirigente:	Dott. Claudio Borghese Tel. 06-59647548 06-59932460 Fax: 06-59932454 E-mail: promo3@mincomes.it
Incaricati dell'istruttoria:	Sig.ra Simona RE Tel. 06/59932638 Sig. Alberto VACCARO Tel 06/59932515

Per ulteriori particolareggiate informazioni sulla redazione dei progetti si invita a consultare il Sito Web del Ministero:

http://www.mincomes.it

Roma, 6 agosto 2002

Il direttore generale
per la promozione degli scambi
e per l'internazionalizzazione delle imprese
CAPRIOLI

MODELLO *A*

Schema di domanda di approvazione del programma promozionale 2003 ex legge 394/81 art.10 (in bollo)

Data ....

Al Ministero delle Attività Produttive
D.G. per la promozione degli scambi
e l'internazionalizzazione delle imprese - Div.III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 394/81, art. 10 - Richiesta di approvazione del programma promozionale 2003

Il sottoscritto.. legale rappresentante del Consorzio ...., con sede legale in .... e sede operativa in .... telefono n. .... fax n. .... e-mail ... ., iscritto alla CCIAA di ...., al n. ...., vista la circolare di codesto Ministero n............................ del........................, chiede l'approvazione del programma promozionale 2003.

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara:

- che il consorzio ha natura multiregionale (ovvero che trattasi di consorzio monoregionale ubicato nella seguente Regione s statuto speciale: Sicilia, Valle D'Aosta);
- che la maggioranza delle imprese consorziate non aderisce a più di un consorzio che abbia accesso ai contributi da parte del Ministero o delle regioni sulle attività promozionali;

e comunica di avere incaricato il sig. ... quale referente per i rapporti con il Ministero.

Allega :

1) il programma dell'attività promozionale verso l'estero da svolgere nel 2003, composto di n..............progetti per la spesa totale di Euro:........................., corredato degli eventuali provvedimenti con cui altri enti pubblici dichiarano di finanziare il programma;
2) la documentazione indicata al punto 18 della circolare (se lo statuto e l'atto costitutivo sono stati inviati precedentemente e non sono state apportate modifiche, dichiararlo; se ci sono state modifiche, inviarle in fotocopia);
3) la fotocopia della ricevuta della raccomandata che attesta l'invio della domanda anche al Ministero per le politiche agricole (per i consorzi agroalimentari).

Firma del legale rappresentante
(firma autenticata o fotocopia documento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

MODELLO *B*

Scheda concernente i progetti promozionali ex legge 394/81 art.10 da realizzare nel 2003

Progetto n................................ denominato.................... ....

Scelta del mercato estero (motivi, scopi)................ ....
....

Obiettivo del progetto ....

Indicatori e standard (parametri prescelti per valutare i risultati promozionali) ....
....

Azioni (per ciascuna: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse da impiegare)..................
....
....

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati (denominazione, rapporto finanziario con il progetto). ....
....
....

Costo del progetto Euro ....;
Dettaglio delle spese per ciascuna azione:

....
....
....

(Ove non siano disponibili i preventivi di spesa, il costo del progetto deve essere basato su una realistica previsione).

Spese generali e di personale (solo se pertinenti, limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali del progetto relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva):

....
....
....

Numero consorziate partecipanti al progetto ....

Firma del legale rappresentante
(firma autenticata o fotocopia documento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

MODELLO *C*

Schema di domanda di liquidazione del contributo sulle spese relative ai progetti promozionali realizzati nel 2002 ex legge 394/81 art.10 (in bollo)

Data ....

Al Ministero delle Attività Produttive
D.G. per la promozione degli scambi
e l'internazionalizzazione delle imprese - Div.III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 394/81, art. 10 - Richiesta di liquidazione del contributo sul programma promozionale 2002.

Il sottoscritto..................................... .... legale rappresentante del Consorzio ...., con sede legale in .... e sede operativa in .... telefono n. .... fax n. .... e-mail ... ., iscritto alla CCIAA di ...., al n. ...., vista la circolare di codesto Ministero n.........................del........................,

chiede:

la liquidazione del contributo sulle spese relative al programma realizzato nel 2002 e approvato da codesto Ministero. A tal fine comunica di avere incaricato il sig. .... quale referente per i rapporti con il Ministero.

Allega:

- la relazione sull'esecuzione del programma di attività promozionale verso l'estero per il 2002, già approvato da codesto Ministero, composta da una parte descrittiva generale e da n....... schede concernenti i singoli progetti realizzati, redatte secondo il Modello D;
- il prospetto finanziario;
- l'elenco delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante;
- la residua documentazione richiesta al punto 29 della circolare.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci ed avendo diretta conoscenza di quanto esposto, dichiara:

- che il consorzio ha mantenuto la natura multiregionale per tutto il corso dell'anno 2002 (ovvero che trattasi di consorzio monoregionale ubicato in regione a statuto speciale);
- che la maggioranza delle imprese consorziate non aderisce a più di un consorzio che abbia accesso ai contributi da parte del Ministero o delle regioni sulle attività promozionali;
- di **essere/di non essere** beneficiario di contributi finanziari da parte di enti pubblici destinati a finanziare le attività promozionali per le quali viene richiesto il contributo ministeriale (allegando le relative delibere);
- (per i consorzi agro-alimentari) di non avere svolto attività finalizzata al mercato italiano;
- che attualmente le imprese associate sono numero ......e che il numero minimo richiesto dalla circolare è stato mantenuto per tutto il corso del 2002;
- che attualmente il consorzio risulta costituito da **oltre/meno** cinque anni e in tale ultimo caso dichiara che il consorzio non associa in maggioranza imprese associate in precedenza ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi del Ministero;
- che il consorzio **ha/non** ha sede nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e che le imprese consorziate sono/non sono ubicate per almeno 4/5 in detti territori;
- di **essere/non essere** tenuto all'obbligo di esibire la bolletta d'incasso;
- che, ai fini del pagamento del contributo ministeriale, la somma può essere accreditata sul c/c n. .... intrattenuto presso la Banca ...., codice CAB n. ....codice ABI n................ ...;
- di essere intestatario del codice fiscale n. ....(partita IVA n. ....).

Firma del legale rappresentante
(firma autenticata o fotocopia documento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

MODELLO *D*

Scheda concernente i progetti promozionali ex legge 394/81 art.10 realizzati nel 2002

Progetto n.................... denominato....................... ....

Risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo prescelto, valutati in relazione agli indicatori e agli standard precedentemente fissati.................. ....
....
....
....

Attuazione delle azioni (per ciascuna: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse impiegate). ....
....
....
....

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati (denominazione, rapporto finanziario con il progetto) ....
....
....

Costo del progetto Euro ....;

Dettaglio delle spese per ciascuna azione:
....
....
....

Spese generali e di personale (solo se pertinenti, limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali del progetto relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva):
....
....
....

Numero imprese consorziate che hanno partecipato al progetto ....

Firma del legale rappresentante
(firma autenticata o fotocopia documento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

MODELLO *E*

Elenco fatture intestate al consorzio relative alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale del 2002 ex legge 394/81 art.10

Denominazione progetti e descrizione azioni	Fattura fiscale n. .... del	Fornitore del bene o del servizio	Importo Euro netto IVA
Progetto 1 ... descr. azione a descr. azione b descr. azione c			
Progetto 2 ... descr. azione a descr. azione b descr. azione c			
Progetto 3 ... descr. azione a descr. azione b descr. azione c			

Firma del legale rappresentante

(firma autenticata o fotocopia documento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Esempio:

Denominazione	Fattura fiscale n. .... del	Nome del fornitore del bene o del servizio	Importo Euro netto IVA
Progetto N 1 **Campagna pubblicitaria** a) Stampa opuscolo b) distribuzione c)	 Fattura n. 045 del 30.3.2000 Fattura n. 078 del...	 Ditta Mario Ditta Rossi	 Euro 6.200 Euro 5.000
Progetto N 2 **Fiera di Monaco** a)Affitto area stand b) Allestimento stand c)....	 Fattura n. del ... Fattura n ... del ..-.	 Ente Fiera Ditta	 Euro 28.000 Euro 12.000

Nota bene:

- le ricevute delle carte di credito non sostituiscono i relativi documenti fiscali;
- ai fini della determinazione del contributo, non saranno prese in considerazione le spese non correttamente documentate secondo il presente Modello E

02A10368

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 agosto 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9857
Yen giapponese	114,90
Corona danese	7,4278
Lira Sterlina	0,63940
Corona svedese	9,2853
Franco svizzero	1,4596
Corona islandese	84,81
Corona norvegese	7,4480
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57343
Corona ceca	31,388
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,67
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,5918
Lira maltese	0,4155
Zloty polacco	4,1086
Leu romeno	32584
Tallero sloveno	227,1859
Corona slovacca	44,356
Lira turca	1611000
Dollaro australiano	1,8312
Dollaro canadese	1,5426
Dollaro di Hong Kong	7,6883
Dollaro neozelandese	2,1330
Dollaro di Singapore	1,7200
Won sudcoreano	1169,04
Rand sudafricano	10,4238

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A10668

MINISTERO DELLA SALUTE

Nuove modalità di trasmissione delle segnalazioni di gravi effetti collaterali negativi verificatisi all'estero (schede CIOMS).

Nell'ambito del processo complessivo di riorganizzazione e modernizzazione del Sistema nazionale di farmacovigilanza che ha condotto recentemente alla realizzazione della Rete nazionale per le segnalazioni di reazioni avverse (accessibile al sito www.sanita.it/farmacovigilanza), il Ministero della salute ha predisposto delle nuove modalità per consentire la trasmissione, veloce ed affidabile, dei dati relativi alla farmacovigilanza che le aziende farmaceutiche sono tenute a comunicare al Ministero della salute.

Queste nuove modalità riguardano la trasmissione delle segnalazioni di tutti i presunti gravi effetti collaterali negativi inattesi verificatesi in un Paese terzo e segnalati da personale sanitario relative ad un medicinale autorizzato in Italia.

Tale procedura di trasmissione sarà adottata anche per le segnalazioni di reazioni avverse gravi verificatesi in un Paese della Comunità europea relativamente ad un farmaco registrato con procedura di mutuo riconoscimento a partenza italiana (l'Italia è il Reference Member State).

A partire dal 1° settembre 2002 la trasmissione di tali segnalazioni dovrà avvenire entro quindici giorni solari da quando l'azienda ne ha avuto notizia tramite la Rete nazionale di farmacovigilanza utilizzando la specifica funzione «CIOMS» presente nel menù.

L'accesso alla funzione CIOMS è possibile utilizzando le stesse userid e password rilasciate per l'abilitazione alla rete.

Il flusso delle segnalazioni CIOMS alimenterà un data base centrale al quale potranno accedere il Ministero e, per i prodotti di propria competenza, le singole aziende.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

02A10376

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Momendol»

Estratto decreto n. 294 del 14 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MOMENDOL, anche nelle forme e confezioni: «220 mg compresse rivestite» 24 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181 (Italia), codice fiscale n. 03907010585.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «220 mg compresse rivestite» 24 compresse - A.I.C. n. 025829096 (in base 10), 0SN7R8 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla dato di fabbricazione.

Produttore: A.C.R.A.F. S.p.a., stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio n. 22 (tutte).

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: naproxene sodico 220 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 44 mg - amido di mais 28 mg - polivinilpirrolidone 18 mg - magnesio stearato 7 mg - talco 0,7 mg - cellulosa microcristallina 21 mg - carbossimetilamido 10 mg - silice colloidale 6,5 mg - idrosipropilmetilcellulosa 4,5 mg - polietilenglicole 400 0,9 mg - titanio biossido 0,9 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Momendol» si usa per combattere i dolori muscolari e articolari (mal di schiena, torcicollo, epicondilite del gomito, dolori di minore entità nell'artrite), mal di testa, mal di denti, dolori mestruali. «Momendol» può essere utile anche per trattare gli stati febbrili e i sintomi di malattie da raffreddamento.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10156

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale uso umano «Lansox»

Estratto decreto n. 323 del 12 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LANSOX anche nelle forme e confezioni: «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse, «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse, «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse, «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Elio Vittorini, 129 - c.a.p. 00100, (Italia), codice fiscale n. 01751900877.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse - A.I.C. n. 028600070 (in base 10) 0V8TS6 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa orodispersibile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Takeda Italia farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Cerano (Novara), via Crosa, 26 (confezionamento secondario); Takeda Chemical Industries Ltd Osaka Plant, stabilimento sito in Chuo-Ku Osaka (Giappone), 1-1 Doshomachi 4-Chome (produzione microgranuli); Takeda Ireland Ltd stabilimento sito in Co. Wicklow - Ireland, Bray Business Park Kilruddery Bray (produzione compresse e confezionamento primario blisteraggio).

Composizione: 1 14 cpr orodispersibili 15 mg:

principio attivo: lansoprazole 15 mg;

eccipienti: microgranuli (lattosio monoidrato e cellulosa microcristallina) 15 mg; magnesio carbonato 5 mg; idrossipropilcellulosa poco sostituita 20 mg; idrossipropilcellulosa 5 mg; ipromellosa 3,5 mg; titanio diossido 1,5 mg; talco 1,5 mg; mannitolo 110,5 mg; copolimero acido metacrilico-etiacrilato (1:1) disp. 30% 53,445 mg; poliacrilato disp. 30% 5,94 mg; macrogol 8000 1,275 mg; gliceril monostearato 3,75 mg; polisorbato 80 1,125 mg; trietil citrato 9,35 mg; ossido di ferro giallo C.I. 77492, 0,0375 mg; ossido di ferro rosso C.I. 77491, 0,0375 mg; acido citrico anidro 1,54 mg; cellulosa microcristallina 15 mg; crospovidone 7,5 mg; aroma di fragola 1,5 mg; aspartame 4,5 mg; magnesio stearato 3 mg;

confezione: «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse - A.I.C. n. 028600082 (in base 10) 0V8TSL (in base 32);

forma farmaceutica: compressa orodispersibile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Takeda Italia farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Cerano (Novara), via Crosa, 26 (confezionamento secondario); Takeda Chemical Industries ltd stabilimento sito in Chuo-Ku Osaka (Giappone), 1-1 Doshomachi 4-Chome (produzione microgranuli); Takeda Ireland Ltd stabilimento sito in CO. Wicklow - Ireland, Bray Business Park Kilruddery Bray (produzione compresse e confezionamento primario blisteraggio).

Composizione: 1 28 cpr orodispersibili 15 mg:

principio attivo: lansoprazole 15 mg;

eccipienti: microgranuli (lattosio monoidrato e cellulosa microcristallina) 15 mg; magnesio carbonato 5 mg; idrossipropilcellulosa poco sostituita 20 mg; idrossipropilcellulosa 5 mg; ipromellosa 3,5 mg; titanio diossido 1,5 mg; talco 1,5 mg; mannitolo 110,5 mg; copolimero acido metacrilico-etiacrilato (1:1) disp. 30% 53,445 mg; poliacrilato disp. 30% 5,94 mg; macrogol 8000 1,275 mg; gliceril monostearato 3,75 mg; polisorbato 80 1,125 mg; trietil citrato 9,35 mg; ossido di ferro giallo C.I. 77492 0,0375 mg; ossido di ferro rosso C.I. 77491 0,0375 mg; acido citrico anidro 1,54 mg; cellulosa microcristallina 15 mg; crospovidone 7,5 mg; aroma di fragola 1,5 mg; aspartame 4,5 mg; magnesio stearato 3 mg;

confezione: «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse - A.I.C. n. 028600094 (in base 10), 0V8TSY (in base 32);

forma farmaceutica: compressa orodispersibile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legisaltivo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Takeda Italia farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Cerano (Novara), via Crosa, 26 (confezionamento secondario); Takeda Chemical Industries ltd stabilimento sito in Chuo-Ku Osaka (Giappone), 1-1 Doshomachi 4-Chome (produzione microgranuli); Takeda Ireland Ltd stabilimento sito in CO. Wicklow - Ireland, Bray Business Park Kilruddery Bray (produzione compresse e confezionamento primario blisteraggio).

Composizione: 1 14 CPR orodispersibili 30 mg:

principio attivo: lansoprazole 30 mg;

eccipienti: microgranuli (lattosio monoidrato e cellulosa microcristallina) 30 mg; magnesio carbonato 10 mg; idrossipropilcellulosa poco sostituita 40 mg; idrossipropilcellulosa 10 mg; ipromellosa 7 mg; titanio diossido 3 mg; talco 3 mg; mannitolo 221 mg; copolimero acido metacrilico-etiacrilato (1:1) disp. 30% 106,89 mg; poliacrilato disp. 30% 11,88 mg; macrogol 8000 2,55 mg; gliceril monostearato 7,5 mg; polisorbato 80 2,25 mg; trietil citrato 18,7 mg; ossido di ferro giallo C.I. 77492 0,075 mg; ossido di ferro rosso C.I. 77491 0,075 mg;

acido citrico anidro 3,08 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; crospovidone 15 mg; aroma di fragola 3 mg; aspartame 9 mg; magnesio stearato 6 mg;

confezione: «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse - A.I.C. n. 028600106 (in base 10), 0V8TTB (in base 32);

forma farmaceutica: compressa orodispersibile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Takeda Italia farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Cerano (Novara), via Crosa, 26 (confezionamento secondario); Takeda Chemical Industries ltd stabilimento sito in Chuo-Ku Osaka (Giappone), 1-1 Doshomachi 4-Chome (produzione microgranuli); Takeda Ireland ltd stabilimento sito in Co. Wicklow - Ireland, Bray Business Park Kilruddery Bray (produzione compresse e confezionamento primario blisteraggio);

Composizione: 1 28 cpr orodispersibili 30 mg:

principio attivo: lansoprazole 30 mg;

eccipienti: microgranuli (lattosio monoidrato e cellulosa microcristallina) 30 mg; magnesio carbonato 10 mg; idrossipropilcellulosa poco sostituita 40 mg; idrossipropilcellulosa 10 mg; ipromellosa 7 mg; titanio diossido 3 mg; talco 3 mg; mannitolo 221 mg; copolimero acido metacrilico-etiacrilato (1:1) disp. 30% 106,89 mg; poliacrilato disp. 30% 11,88 mg; macrogol 8000 2,55 mg; gliceril monostearato 7,5 mg; polisorbato 80 2,25 mg; trietil citrato 18,7 mg; ossido di ferro giallo C.I. 77492 0,075 mg; ossido di ferro rosso C.I. 77491 0,075 mg; acido citrico anidro 3,08 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; crospovidone 15 mg; aroma di fragola 3 mg; aspartame 9 mg; magnesio stearato 6 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine delle ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagite da reflusso. sindrome di Zollinger Ellison. Malattia da reflusso gastro-esofageo (Gerd). Terapia di mantenimento nella sindrome di Zollinger Ellison; ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflussso gastro-esofageo. Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da helicobacter pylori. Trattamento e prevenzione delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di fans. Trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10154

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxime Levofarma»

Estratto decreto n. 364 del 18 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFOTAXIME LEVOFARMA, nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile im ev», un flacone 1 g + 1 fiala 4 ml; «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flacone 1 g + 1 fiala 4 ml con lidocaina; «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso», 1 flacone 2 g + 1 fiala 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Levofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - (Salerno), via Conforti n. 42 - c.a.p. 84083 (Italia), codice fiscale n. 03363740659.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile im ev», un flacone 1 g + 1 fiala 4 ml - A.I.C. n. 035285030 (in base 10), 11NU16 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A allegato I Provv. CUF 4 dicembre 2001 - nota: 55»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals K. Paleologou & Perikleous 27 152 82 Halandri - Atene - Grecia (tutte).

Composizione:

un flacone contiene principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g;

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua p.p.i. 4 ml;

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», un flacone 1 g + 1 fiala 4 ml con lidocaina - A.I.C. n. 035285042 (in base 10), 11NU1L (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A allegato I Provv. CUF 4 dicembre 2001 - nota: 55»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals K. Paleologou & Perikleous 27 152 82 Halandriatene - Grecia (tutte).

Composizione: un flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g.

una fiala solvente contiene: eccipienti: lidocaina 40 mg - acqua p.p.i. q. b. a 4 ml;

confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 2 g + 1 fiala 10 ml - A.I.C. n. 035285055 (in base 10), 11NU1Z (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals K. Paleologou & Perikleous 27 152 82 Halandri - Atene - Grecia (tutte).

Composizione:

un flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 2,096 g;

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua P.P.I. 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi. È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10157

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asamax»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 406 del 12 luglio 2002

Specialità medicinale: ASAMAX:

«400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 034298012;

«800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse gastroresistenti - A.I.C. n. 034298024;

«2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 50 ml - A.I.C. n. 034298036;

«4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml - A.I.C. n. 034298048;

«500 mg supposte» 20 supposte - A.I.C. n. 034298051.

Società: Yamanouchi Pharma S.p.a., via delle Industrie n. 2 - 20061 Carugate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Asamax», «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse gastroresistenti, A.I.C. n. 034298012, «Asamax», «800 mg compresse gastroriesistenti» 24 compresse gastroresistenti, A.I.C. n. 034298024, «Asamax», «2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 50 ml A.I.C. n. 034298036, «Asamax», «4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml A.I.C. n. 034298048, «Asamax», «500 mg supposte» 20 supposte A.I.C. n. 034298051, prodotti anteriormente al 23 luglio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 239 del 23 aprile 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 18 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10155

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deltavagin»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 407 del 15 luglio 2002

Specialità medicinale: DELTAVAGIN, 6 candelette vaginali - A.I.C. n. 016761037.

Società: Finderm farmaceutici S.r.l. - via Alcide De Gasperi, 165/B - 95100 Catania.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento sinaltimento scorte. I lotti delle confezioni della specialità medicinale Deltavagin, 6 candelette vaginali - A.I.C. n. 016761037, prodotti anteriormente al 23 luglio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 299 del 28 maggio 2001, possono essere dispensati per ulteriori centoottanta giorni a partire dal 18 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10152

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Propulm»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 422 del 18 luglio 2002

Specialità medicinale: PROPULM:

«10» aerosol 2 mg - 200 erogazioni - A.I.C. n. 025466083;

«25» aerosol 5 mg - 200 erogazioni - A.I.C. n. 025466095.

Società: Laboratorio farmaceutico (S.I.T.) Specialità igienico terapeutiche S.r.l., via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Propulm», «10» aerosol 2 mg 200 erogazioni - A.I.C. n. 025466083, «Propulm», «25» aerosol 5 mg 200 erogazioni - A.I.C. n. 025466095, prodotti anteriormente al 1° ottobre 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 535 del 2 agosto 2001, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centoottanta giorni a partire dal 26 agosto 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10153

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651191/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035